Consiglio regionale della Toscana (AOOCRT)
Prot. 0016690/02.06 del 24/11/2026
Fascicolo LEX_XII_PDL_0035

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Direzione di Area Assistenza istituzionale

Seconda Commissione
Sviluppo economico e rurale
Quarta Commissione
Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture

Parere referente congiunto
Proposta di legge n. 35
Proposta di legge n. 40
TESTO UNIFICATO

Al Presidente del Consiglio regionale

e Ai Consiglieri regionali
p.c. Al Segretario generale del Consiglio regionale
Alla Commissione di Controllo
Al Consiglio delle Autonomie locali
Alla Commissione Pari opportunità
Alla Conferenza permanente delle Autonomie sociali
Al Direttore generale della Giunta regionale
Ai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale
Ai Responsabili dei Settori Attività Legislativa e Giuridica

Disposizioni in materia di aree idonee e di semplificazione dei regimi amministrativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

In sede referente	**Seduta del 23 novembre 2026**
Favorevole	**A maggioranza**

Consiglieri	gruppo	deleghe	presente	favorevole	contrario	astenuto
Gianni Lorenzetti	PD		☒	☒	☐	☐
Claudio Gemelli	FdI		☒	☐	☐	☒
Francesco Casini	CR		☒	☒	☐	☐
Lidia Bai	PD		☒	☒	☐	☐
Serena Bulleri	FdI		☒	☐	☐	☒
Alessandro Capecchi	FdI		☒	☐	☐	☒
Alessandro Franchi	PD	Matteo Trapani	☒	☒	☐	☐
Massimiliano Ghimenti	AVS		☒	☒	☐	☐
Brenda Barnini	PD		☒	☒	☐	☐
Marcella Amadio	FdI		☐	☐	☐	☐
Mario Puppa	PD		☒	☒	☐	☐
Roberta Casini	PD		☒	☒	☐	☐
Irene Galletti	M5S	Luca Rossi Romanelli	☒	☒	☐	☐
Luca Minucci	FdI		☒	☐	☐	☒
Marco Stella	FI		☐	☐	☐	☐
Matteo Trapani	PD		☒	☒	☐	☐
Gabriele Veneri	FdI		☐	☐	☐	☐

Pareri esaminati	Reg. int.	favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm.	art. 46	☐	☐	☐	☐	☒
preventivo Commissione Controllo	art. 65	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio CAL	art. 68	☒	☐	☒	☐	☐
obbligatorio CRPO	art. 71	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio COPAS	art.75	☐	☐	☐	☐	☒
secondario Comm.	art. 44	☐	☐	☐	☐	☒

PEC : consiglioregionale@postacert.toscana.it
e-mail: 4comm@consiglio.regione.toscana.it
www.consiglio.regione.toscana.it

Direzione di Area Assistenza istituzionale
Via Cavour n. 2 - 50129 Firenze
tel. 055 238 7479 -7437 – 7337 - 7920

Istruttoria								
scheda di legittimità	con rilievi	☒		senza rilievi	☐			
scheda fattibilità	con rilievi	☒		senza rilievi	☐			
attestazione copertura finanziaria	acquisita	☒		non richiesta	☐			
approvato con modifiche	titolo	☒	testo	☒	drafting	☒	sostanziali	☒
proposta di risoluzione collegata	☐							

Note:

La funzionaria
Silvia Fantini

SILVIA FANTINI
24.11.2026
14:47:27
GMT+01:00

La funzionaria
Rossana Bardocci

BARDOCCI
ROSSANA
REGIONE
TOSCANA
24.11.2026
14:41:22
GMT+01:00

Il direttore
Maria Cecilia Tosetto

MARIA CECILIA
TOSETTO
24.11.2026 15:16:34
GMT+01:00

Testo unificato pdl 35 e 40

Proposta di legge

Disposizioni in materia di aree idonee e di semplificazione dei regimi amministrativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I - Principi e obiettivi

Art. 1 - Principi, finalità e obiettivi

Art. 2 - Definizioni

Capo II - Aree idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

Art. 3 - Ulteriori aree regionali idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica, solare termica, termodinamica, eolica, da biogas e da biometano

Art. 4 - Ulteriori aree regionali idonee per la realizzazione di impianti idroelettrici e fotovoltaici flottanti

Art. 5 - Ulteriori aree regionali idonee per la realizzazione di impianti agrivoltaici

Art. 6 - Misure di preservazione della destinazione agricola dei suoli e di minimizzazione del rischio idraulico

Art. 7 - Coinvolgimento degli enti locali nella definizione delle aree idonee alla realizzazione di impianti agrivoltaici

Art. 8 - Principio di non concentrazione e decadenza della idoneità

Capo III - Programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale. Monitoraggio e verifica

Art. 9 - Programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale

Art. 10 - Monitoraggio e verifica

Art. 11 – Clausola valutativa

Capo IV - Impianti agrivoltaici

Art. 12 - Piano colturale agrivoltaico ai fini della dichiarazione asseverata

Art. 13 - Monitoraggio e controllo della continuità delle attività colturali e pastorali

Capo V - Semplificazione dei regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

Art. 14 - Finalità e ambito di applicazione delle semplificazioni

Art. 15 -Misure di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici

Art. 16 - Misure di semplificazione per la realizzazione di impianti eolici

Art. 17 - Misure di semplificazione per la realizzazione di impianti geotermici

Art. 18 – Misure di semplificazione volte a favorire l'autoconsumo

Art. 19 - Frazionamento artificioso degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Art. 20 – Garanzie finanziarie per dismissione e ripristino dello stato dei luoghi

Art. 21 - Diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Art. 22 - Criteri di sostenibilità per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

Capo VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 23 - Disposizioni per i procedimenti in corso

Art. 24 - Abrogazioni

Art. 25 - Norma finanziaria

Art. 26 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s) e comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 9, commi secondo e terzo, e l'articolo 41 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n bis) e z), dello Statuto regionale;

Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Vista la direttiva 2023/2413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 dicembre 2019 relativa al "Green Deal europeo";

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 18 maggio 2022 relativa al Piano REPower EU;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva "UE" 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n.190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26 commi 4 e 5 lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), emanato in attuazione dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 sulla promozione delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso in Italia;

Vista la deliberazione 27 dicembre 2022, n.727/200/R/EEL dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il Piano di indirizzo territoriale avente valenza di piano paesaggistico regionale, approvato mediante la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio");

Visto il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n.10 (Piano ambientale ed energetico regionale "PAER");

Visto il rapporto, a cura dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), in merito alla "Mappatura degli impianti fotovoltaici e possibile spiazzamento dell'attività agricola" pubblicato nel dicembre 2024;

Visto il parere favorevole con condizioni e raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 ottobre 2026;

Considerato quanto segue:

1. In ottemperanza alla normativa dell'Unione europea e a quella nazionale di recepimento, è necessario perseguire una conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa che assicuri l'attuazione del principio della neutralità climatica al 2050, azzerando, entro quella data, la dipendenza dalle fonti fossili;

2. Secondo le strategie indicate dal Green Deal europeo, è necessario realizzare una conversione energetica:

a) "giusta", in quanto diretta a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione europea e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze;

b) "inclusiva" e "socialmente equa", in quanto mirata a mettere al primo posto le persone e ad attribuire particolare attenzione alle regioni, alle industrie e ai lavoratori che affrontano i problemi maggiori della transizione energetica;

3. Il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 necessita di vedere assicurato il pieno conseguimento dell'obiettivo regionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari ad almeno 4,25 gigawatt da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, come indicato nella tabella 1 dell'allegato C bis del d.lgs. 190/2024;

4. Lo sviluppo delle energie rinnovabili, in una logica di generazione distribuita, rappresenta una concreta politica di pace, in coerenza con i valori costituzionali e lo Statuto regionale, posto che si pone l'obiettivo di minimizzare l'utilizzo dei combustibili fossili, che sono la causa principale non solo della crisi climatica in atto, ma anche dei conflitti che interessano il pianeta;

5. Lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile rafforza la resilienza del sistema produttivo statale e regionale, anche in considerazione della crisi energetica determinatasi in conseguenza delle gravi conflittualità in corso, perseguendo l'obiettivo, in una logica di sostenibilità, dell'indipendenza energetica, con conseguente incremento della sicurezza della catena di approvvigionamento e dell'occupazione ad essa correlata nonché dell'abbassamento e stabilizzazione dei costi energetici per le famiglie e le imprese;

6. La Regione riconosce la funzione strategica della produzione di energia da fonti rinnovabili e del recupero energetico realizzati dai gestori dei servizi pubblici locali sui propri siti e infrastrutture, quale strumento di decarbonizzazione dei servizi pubblici e di contenimento dei relativi costi energetici, con i conseguenti benefici per l'utenza dei servizi regolati a tariffa;

7. È necessario garantire la transizione energetica definendo le aree idonee, in particolare per le fonti rinnovabili solare, eolica idroelettrica, da biogas e da biometano, per le quali è necessario assicurare una corretta diffusione nel contesto paesaggistico ed ambientale, pur nella consapevolezza che agli obiettivi di conversione energetica concorrono tutte le fonti rinnovabili;

8. La diffusione delle energie rinnovabili rappresenta la soluzione in grado di limitare il riscaldamento del pianeta provocato dai combustibili fossili in un'ottica di decarbonizzazione, pur necessitando, al contempo, che tale sviluppo avvenga in equilibrio con le risorse naturali, la salvaguardia del paesaggio, del patrimonio artistico e storico, nonché contenendo il consumo di suolo e riducendo le interferenze con le attività agricole e con il territorio;

9. È necessario favorire la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili destinati alla configurazione di autoconsumo singolo e collettivo diffuso e, in particolare, alle comunità energetiche rinnovabili (CER) quali modelli di economia sostenibile basati sulla generazione distribuita, sul consumo consapevole di energia e sul contrasto alla povertà energetica, nonché come efficace contributo al conseguimento degli obiettivi del Green New Deal Europeo;

10. A tal fine, il d.lgs. 190/2024, all'articolo 11 bis, comma 1, ha individuato una serie di aree "idonee", definite tali per il loro "elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche in presenza di determinate condizioni tecnico-localizzative", demandando altresì, al comma 3, alle regioni di individuare, con legge, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 nonché degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, le ulteriori tipologie di aree idonee nell'ambito dei rispettivi territori;

11. L'individuazione delle ulteriori aree idonee regionali di cui alla presente legge assume particolare rilievo alla luce delle semplificazioni procedurali (delineate dall'articolo 11 quater del d.lgs. 190/2024) conseguenti alla qualificazione di un'area come idonea;

12. È necessario che il procedimento di definizione delle aree idonee si sviluppi attraverso un processo di condivisione e compartecipazione degli enti locali, ai quali è da riconoscere un ruolo centrale per la individuazione di aree a vocazione energetica così da concretizzare una sorta di patto di governo tra i vari livelli istituzionali;

13. È necessario accelerare il processo di conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa, prevedendo le opportune forme di costante monitoraggio dello sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a livello comunale, provinciale, metropolitano e regionale per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione;

14. È necessario assicurare che la conversione energetica avvenga nel rispetto dei valori paesaggistici, storici ed artistici del territorio toscano come individuati dal piano di indirizzo territoriale, avente valenza di piano paesaggistico regionale (PIT-PPR), approvato mediante la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37;

15. La continuità delle attività colturali e pastorali costituisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis) del d.lgs. 190/2024, elemento funzionale essenziale dell'impianto agrivoltaico e deve essere assicurata per l'intera durata di esercizio dell'impianto. A tale fine la presente legge introduce il piano colturale agrivoltaico che, oltre a riportare il quadro tecnico-agronomico oggetto della dichiarazione asseverata di cui all'articolo 11 bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024, costituisce lo strumento tecnico-agronomico di riferimento per documentare e rendere verificabile nel tempo la permanenza di tale condizione e la conservazione della produttività agricola;

16. L'individuazione delle ulteriori aree regionali idonee ad ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili richiede al legislatore un complesso bilanciamento fra i vari beni costituzionalmente rilevanti in materia, considerate le caratteristiche di tipo economico, ambientale e sociale del territorio toscano, bilanciamento da condurre entro i principi e limiti delineati dalla normativa europea e statale di riferimento;

17. In quest'ottica, si ritiene di aver accolto o parzialmente accolto le raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali nonché alcune delle condizioni formulate nel parere espresso in data 27 ottobre 2026 mentre non appare possibile accogliere in maniera puntuale le seguenti condizioni per le motivazioni indicate:

a) relativamente alle condizioni che fanno riferimento al tema dell'improcedibilità, alle compensazioni territoriali e comunità energetiche rinnovabili, al potenziamento della disciplina agrivoltaica e alle disposizioni transitorie, la formulazione individuata nel testo della legge è stata ritenuta maggiormente in linea con il quadro normativo nazionale di riferimento;

b) relativamente alle condizioni che fanno riferimento al rafforzamento del principio di non concentrazione e al potenziamento della disciplina agrivoltaica, la formulazione individuata nel testo della legge tiene conto del contemperamento tra l'interesse alla diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e quello ad un equilibrato sviluppo del territorio;

18. In forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del d.lgs. 190/2024, si introducono misure di semplificazione procedurale, concentrandosi sugli impianti di minore potenza, che hanno caratteristiche di migliore compatibilità di inserimento nel territorio regionale e maggiormente idonei ad assicurare una transizione energetica inclusiva e socialmente equa;

19. In relazione alla fonte eolica e al suo contributo al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, si favoriscono, in particolare, per il loro minor impatto paesaggistico, gli impianti mini-eolici e gli impianti eolici off-shore;

20. In relazione alla fonte geotermica si rafforzano le forme di semplificazione procedurale per le sonde geotermiche che non prevedono l'estrazione di fluidi dal sottosuolo;

21. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3 e dall'articolo 9, comma 3 del d.lgs. 190/2024, si chiariscono le fattispecie di frazionamento artificioso dei progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

22. Si precisano le caratteristiche minime di sostenibilità che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono presentare per il corretto inserimento nel contesto territoriale di riferimento;

23. È necessario abrogare la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale

3 gennaio 2005, n.1“Norme per il governo del territorio”), non più conforme con la normativa eurounitaria e nazionale di riferimento, nonché superata dalle disposizioni della presente legge;

24. E’ necessario stabilire un’apposita disciplina per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione del progetto;

25. E’ necessario disporre l’entrata in vigore urgente della presente legge, al fine di definire il quadro regolatorio relativo all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in considerazione dei termini assegnati alle regioni dall’articolo 11 bis, comma 3, del d.lgs. 190/2024;

approva la presente legge

Capo I
Principi e obiettivi

Art. 1
Principi, finalità e obiettivi

1. La Regione persegue l’obiettivo di uno sviluppo economico sostenibile e di una conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa che assicuri la neutralità climatica entro il 2050 attraverso l’azzeramento della dipendenza dalle fonti fossili e favorendo sia la piena e più ampia diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili, sia l’autoconsumo singolo e collettivo, in equilibrio con la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle risorse naturali e delle caratteristiche agricole del territorio.

2. La Regione favorisce la diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ritenendo il loro sviluppo strategico e indifferibile ai fini di assicurare lo sviluppo sostenibile della Toscana, nel rispetto dei vincoli e delle tutele stabilite dalle normative statali e regionali in materia ambientale, paesaggistica, culturale e agroalimentare, assegnando priorità all’utilizzo di superfici di strutture edificate e favorendo l’uso di ambiti già urbanizzati.

3. In applicazione dei principi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e, in sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi, sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del citato articolo 3 del d.lgs. 190/2024 e fatta salva la valutazione negativa di compatibilità ambientale o l’esistenza di prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto della localizzazione in aree idonee.

4. In attuazione di quanto previsto all’articolo 11 bis, comma 3, del d.lgs. 190/2024, la presente legge individua le aree idonee, ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi dell’articolo 11 bis, comma 1, del decreto medesimo, alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile solare fotovoltaica e agrivoltaica, solare termica, termodinamica, eolica, idroelettrica, da biogas e da

biometano, disponendo la qualificazione di un'area come idonea anche in relazione alla fattispecie tecnologica di impianto da fonte rinnovabile o alla potenza di un determinato impianto, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, lettera c), del d.lgs. 190/2024.

5. La presente legge persegue l'esigenza di individuare le aree di cui al comma 4 per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di 4,25 gigawatt (GW) fissato dalla tabella 1 contenuta nell'allegato C bis del d.lgs. 190/2024 e per favorire un obiettivo di maggiore potenza installata al 2030 rispetto a quello minimo sopracitato assegnato alla Regione.

6. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti e in attuazione dell'articolo 11 bis, comma 5, del d.lgs. 190/2024, la Regione può perseguire la stipula di accordi interregionali per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili.

7. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti e in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 190/2024, la Regione persegue altresì la semplificazione dei regimi amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, anche mediante l'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Capo V.

8. Per quanto non disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale di riferimento.

9. Ferme restando le disposizioni della normativa statale, sono escluse dalle ulteriori aree idonee individuate dalla presente legge le aree ricadenti nei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, nonché le aree ricadenti nei siti inseriti nella lista propositiva nazionale (Tentative List) dell'UNESCO per i quali sia stata formalmente avviata e sia ancora in corso la procedura di candidatura a partire dalla fase di valutazione preliminare (Preliminary Assessment), come individuate nella relativa documentazione cartografica.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si definiscono:

a) "impianto agrivoltaico": impianto che presenta le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f bis) del d.lgs. 190/2024;

b) "fascia di rispetto": distanza lineare generante porzione di territorio circostante impianti da fonti rinnovabili esistenti che determina la decadenza dalla qualifica di idoneità delle aree individuate ai sensi della presente legge nelle modalità definite all'articolo 8, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11 bis, comma 1, del d.lgs. 190/2024;

c) "aree a destinazione d'uso industriale e artigianale": aree così indicate dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

d) "aree destinate alla logistica": aree a destinazione d'uso "commerciale all'ingrosso e depositi" indicate dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 99 della l.r. 65/2014, compresi gli interporti;

e) "siti estrattivi dismessi": i siti qualificati come tali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014);

f) "superficie agricola utilizzata (SAU)": la superficie utilizzata per l'agricoltura, che include seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti e altri terreni agricoli utilizzati;

g) "aree agricole abbandonate o incolte": superficie agricola non utilizzata, terreni agricoli dismessi o non più utilizzati per l'agricoltura ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012,

n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);

h) "impianto per autoconsumo": impianto che produce e accumula energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumatore di energia rinnovabile, ai sensi di quanto previsto dal Titolo IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

i) "impianto sportivo": impianto che consente lo svolgimento di una singola attività sportiva o di più attività sportive comprendente:

1) aree per attività sportiva quali, ad esempio, campi di gioco, piscine, piste;

2) aree di servizio: spazi complementari quali, ad esempio, spogliatoi, depositi;

3) zone tecniche: locali, vani e infrastrutture impiantistiche essenziali per l'impianto;

4) spazi per il pubblico, quali tribune o gradinate;

l) "interventi riconducibili ad uno stesso centro d'interessi": interventi relativi a due o più impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante;

m) "aree vicine": aree caratterizzate da elementi di prossimità, come individuati dall'articolo 19, tali da richiedere le valutazioni sul frazionamento artificioso previste dall'articolo 6 del d.lgs. 190/2024;

n) "power purchase agreement (PPA)": contratto di lungo termine stipulato, ai sensi dell'articolo 2, comma 77, del Regolamento europeo 2019/943 e dell'articolo 28, comma 4, del d.lgs. 199/2021, in base al quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da un produttore di energia elettrica sulla base dei criteri di mercato, in coerenza con la disciplina regolatoria pro tempore vigente.

o) "potenza nominale": per gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici, la potenza di picco in corrente continua, pari alla somma delle potenze nominali dei moduli misurate in condizioni standard;

p) "impianti industriali e stabilimenti": gli impianti industriali e stabilimenti di cui all'articolo 11 bis, comma 1, lettera l), n. 1 e lettera m), n. 2, del d.lgs. 190/2024 che producono emissioni in atmosfera.

Capo II

Aree idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

Art. 3

Ulteriori aree regionali idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica, solare termica, termodinamica, eolica, da biogas e da biometano

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 bis, comma 1, del d.lgs. 190/2024 e le limitazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 11 bis, per impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, sono individuate, ai sensi del comma 3 e nel rispetto dei principi delineati dal comma 4 del medesimo articolo 11 bis, le seguenti ulteriori aree idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici, inclusi quelli agrivoltaici, impianti solari termici, impianti termodinamici ed impianti eolici:

a) le aree del demanio o del patrimonio regionale, le aree del demanio marittimo nonché le aree e le strutture di proprietà pubblica o nella disponibilità di soggetti pubblici, previo consenso degli stessi soggetti;

b) le aree destinate ad ospitare impianti a servizio di comunità energetiche rinnovabili (CER);

c) le aree già caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, destinate ad ospitare un impianto per autoconsumo, di potenza utile nominale non superiore a 10 megawatt (MW) e direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 1), del d.lgs. 199/2021, la cui produzione annua attesa non superi i consumi annui dell'utenza servita, documentati dai dati di misura relativi all'ultimo triennio o, per le utenze di nuova attivazione, da una stima asseverata da tecnico abilitato;

d) le aree destinate ad ospitare un impianto di potenza nominale non superiore a 20 MW la cui produzione energetica è integralmente destinata, anche mediante contratti di fornitura di energia di lungo termine (PPA), alla copertura di almeno il 60 per cento dei consumi energetici di un impianto dei servizi pubblici locali in Toscana nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

1) l'impianto fornito rientra tra gli impianti di depurazione, di potabilizzazione delle acque, di dissalazione del servizio idrico integrato o di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti del servizio di gestione dei rifiuti, gestiti dai soggetti affidatari dei servizi pubblici locali in Toscana e dalle società da questi controllate o partecipate cui è affidata la gestione operativa dei relativi servizi o impianti;
2) l'impianto di produzione energetica è collocato entro un perimetro di 10 chilometri dall'impianto servito;
3) i benefici economici derivanti dalla riduzione dei costi energetici dell'impianto servito concorrono all'abbattimento dei costi tariffari relativi al servizio pubblico locale in coerenza con la disciplina regolatoria pro tempore vigente;

e) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, gestiti dai soggetti affidatari dei servizi pubblici locali in Toscana e dalle società da questi controllate o partecipate cui è affidata la gestione operativa dei relativi servizi o impianti;

f) i siti e gli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica;

g) le aree adiacenti alla rete stradale regionale a doppia carreggiata di cui alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nonché alla rete ferroviaria, entro una distanza non superiore a 300 metri, ad esclusione dei casi in cui l'impianto abbia potenza nominale maggiore di 5 MW e lo stesso sia localizzato ad una distanza inferiore ai 150 metri da un edificio ad uso residenziale;

h) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti sportivi, escluse le aree esclusivamente destinate ad attività sportiva, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 1);

i) le aree del verde pubblico attrezzato laddove sia acquisito un preventivo assenso alla realizzazione dell'impianto da parte del comune interessato;

l) le aree ricomprese in una fascia di 200 metri dai siti oggetto di bonifica ai sensi della parte IV, Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

m) le aree interne agli interporti come individuati dalla legge 13 novembre 2025, n. 177 (Legge quadro in materia di interporti);

n) le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), definite ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

o) per impianti eolici, termodinamici e solari termici, le aree a destinazione industriale, artigianale, commerciale come identificate negli strumenti urbanistici comunali nonché i poli industriali;

p) le pertinenze degli immobili a destinazione turistico-ricettiva;

q) per gli impianti fotovoltaici a terra, le aree interne alle rotaie dei binari ferroviari e tramviari della rete regionale;

r) le recinzioni, comprese quelle situate in aree a destinazione d'uso agricola, per impianti fotovoltaici verticali i cui moduli sono integrati nella recinzione, in aggiunta agli altri elementi di recinzione o in sostituzione di essi;

s) le superfici pertinenziali alla rete stradale regionale per impianti fotovoltaici verticali integrati alle barriere anti-rumore;

t) le coperture dei manufatti di cui all'articolo 70 della l.r. 65/2014, per l'installazione di impianti fotovoltaici, a condizione che sia garantito il mantenimento della funzionalità del manufatto;

u) le aree entro una distanza non superiore a 350 metri adiacenti ai centri di elaborazione dati e agli impianti di produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, purché la produzione di energia rinnovabile sia asservita unicamente ai medesimi.

2. Sono idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da biogas e da biometano le aree di pertinenza degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e degli impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani, nei quali sono prodotti o trattati i fanghi di depurazione e la frazione organica, anche mediante co-digestione dei fanghi con la frazione organica.

3. Le aree idonee di cui ai commi 1 e 2 non comprendono le aree ricadenti nel perimetro dei beni soggetti alla tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), né quelle incluse in una fascia di 500 metri dal perimetro dei beni medesimi per gli impianti fotovoltaici, solari termici, termodinamici e in una fascia di 3 chilometri di distanza dal perimetro dei beni medesimi per gli impianti eolici, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, lettera m) del d.lgs. 190/2024.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, dalle aree idonee di cui ai commi 1 e 2 sono escluse le aree ricadenti nelle aree naturali protette o nei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010).

Art. 4

Ulteriori aree regionali idonee per la realizzazione di impianti idroelettrici e fotovoltaici flottanti

1. Sono idonee alla realizzazione di impianti idroelettrici, qualora aventi le caratteristiche tecniche di cui ai commi 2 o 3, le aree non ricadenti nel perimetro dei beni soggetti alla tutela di cui al d.lgs. 42/2004 o non ricadenti nelle aree naturali protette o nei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 di cui alla l.r. 30/2015.

2. Se realizzate all'interno dell'alveo, le infrastrutture e le opere connesse degli impianti idroelettrici sono integrate alla briglia e non alterano la funzionalità idraulica della stessa.

3. Sono altresì idonee alla realizzazione di impianti idroelettrici i canali, le condotte e le reti di adduzione e distribuzione, in pressione o a pelo libero, afferenti al servizio idrico integrato, nei quali l'energia è prodotta dalla risorsa idrica già derivata per il servizio, senza ulteriore prelievo rispetto a quello assentito e senza alterazione del regime di restituzione delle acque.

4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano antincendi boschivi di cui all'articolo 74 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), sono idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici flottanti, qualora aventi le caratteristiche tecniche di cui al comma 5, le aree

non ricomprese nel perimetro dei beni soggetti alla tutela di cui al d.lgs. 42/2004 o in una fascia di 500 metri di distanza dal perimetro dei beni medesimi oppure non ricomprese tra le aree ricadenti in quelle naturali protette o nei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 di cui alla l.r. 30/2015.

5. L'impianto fotovoltaico flottante occupa non oltre il 60 per cento della superficie del bacino o invaso o vasca di laminazione nel quale è installato.

6. Agli impianti fotovoltaici flottanti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 5

Ulteriori aree regionali idonee per la realizzazione di impianti agrivoltaici

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, costituiscono ulteriori aree idonee regionali alla realizzazione di impianti agrivoltaici, sino al raggiungimento delle soglie di cui al comma 5, le aree a destinazione d'uso agricola non ricadenti nel perimetro dei beni soggetti alla tutela di cui al d.lgs. 42/2004, né nella fascia di 500 metri dal perimetro dei beni medesimi o di aree naturali protette o siti Rete Natura 2000, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2.

2. Ai fini della classificazione dell'area come idonea devono risultare soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'impianto rispetta tutte le condizioni e caratteristiche di cui all'articolo 12;

b) l'impianto ha una potenza nominale non superiore a 20 MW.

3. L'amministrazione competente al ricevimento della procedura abilitativa semplificata (PAS) o al rilascio dell'autorizzazione dà conto della superficie di SAU occupata dagli impianti, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 11 bis, comma 4, lettera g) del d.lgs. 190/2024.

4. Mediante deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di trasmissione e di raccolta dei dati di cui al comma 3, le modalità di calcolo delle soglie di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, nonché le modalità di dichiarazione della decadenza di idoneità di un'area.

5. La percentuale di aree idonee regionali ricadenti in SAU, comprensiva delle aree idonee di cui all'articolo 11 bis, comma 1, del d.lgs. 190/2024, ricadenti in zona agricola, è fissata, salvo diversa rideterminazione ai sensi degli articoli 7 e 10:

a) su scala regionale nella percentuale minima dello 0,8 per cento e massima dell'1,2 per cento;

b) su scala provinciale nella percentuale massima del 2 per cento;

c) su scala comunale nella percentuale massima del 3 per cento.

6. Ai fini del calcolo di cui al comma 5, finalizzato a definire la percentuale di occupazione della SAU, si tiene conto:

a) degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile entrati in esercizio, autorizzati o abilitati a partire dal 1° gennaio 2021, comprensivi delle infrastrutture di accumulo, di trasformazione e di connessione;

b) degli impianti BESS/impianti di accumulo elettrochimico autonomi, entrati in esercizio, autorizzati o abilitati a partire dal 1° gennaio 2021, computati integralmente qualora ricadenti su SAU.

7. Ai fini del calcolo della percentuale di occupazione della SAU di cui al comma 5, le superfici occupate dalle infrastrutture di connessione condivise tra più impianti sono computate una sola volta, indipendentemente dal numero e dalla tipologia degli impianti serviti.

8. Nel caso in cui, ai sensi delle modalità disciplinate dalla deliberazione di cui al comma 4 e del monitoraggio di cui all'articolo 10, si attesti che la superficie di SAU occupata raggiunge o supera le soglie di cui al comma 5:

a) qualora si raggiunga la soglia di cui al comma 5 lettera a) decade la qualifica di idoneità per tutte le aree agricole regionali, ad eccezione di quelle di cui al comma 9;

b) qualora si raggiunga la soglia di cui al comma 5 lettera b) decade la qualifica di idoneità per tutte le aree agricole provinciali, ad eccezione di quelle di cui al comma 9;

c) qualora si raggiunga la soglia di cui al comma 5 lettera c) decade la qualifica di idoneità per tutte le aree agricole comunali, ad eccezione di quelle di cui al comma 9.

9. Sono comunque aree idonee regionali alla realizzazione di impianti agrivoltaici le aree a destinazione d'uso agricolo nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) sono aree agricole abbandonate o incolte da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei censimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 80/2012 purchè sia presentato un Piano colturale agrivoltaico ai fini della dichiarazione asseverata, ai sensi dell'articolo 12;

b) sono aree non ricomprese nel perimetro dei beni soggetti alla tutela di cui al d.lgs. 42/2004 o non incluse in una fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro dei beni medesimi o non ricadenti in aree naturali protette o Siti Rete Natura 2000;

c) l'impianto ha una potenza nominale non superiore a 20 MW ad eccezione dei casi in cui l'impianto ricada in aree di proprietà pubblica o nella disponibilità di soggetti pubblici.

10. La dichiarazione asseverata di cui all'articolo 11 bis, comma 2 del d.lgs. 190/2024 tiene conto della stima della produzione attesa, secondo le modalità dettate dal piano colturale agrivoltaico (PCA) di cui all'articolo 12.

Art. 6

Misure di preservazione della destinazione agricola dei suoli e di minimizzazione del rischio idraulico

1. La documentazione di progetto per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché da impianti di accumulo energetico contiene un quadro riepilogativo, predisposto da tecnico abilitato, recante l'indicazione cartografica e quantitativa della superficie complessiva interessata dal progetto e della SAU.

2. Ferme restando le disposizioni di settore in materia di difesa del suolo e di rischio idraulico, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili garantiscono l'invarianza idraulica delle aree di installazione e non determinano un aggravamento delle condizioni di deflusso e di ristagno delle acque nei fondi confinanti.

3. Il quadro riepilogativo di cui al comma 1 non è richiesto per gli impianti che non interessano porzioni di SAU.

Art. 7

Coinvolgimento degli enti locali nella definizione delle aree idonee alla realizzazione di impianti agrivoltaici

1. Ogni comune, provincia e città metropolitana può proporre alla Regione l'innalzamento delle percentuali rispettivamente di cui all'articolo 5, comma 5 lettere b) e c) fino ad un massimo del 5

per cento della SAU totale determinata a livello provinciale o di città metropolitana e del 10 per cento a livello comunale, fermo restando che sono escluse dalle aree idonee alla realizzazione di impianti agrivoltaici quelle ricomprese nel perimetro dei beni soggetti alla tutela di cui al d.lgs. 42/2004 o in una fascia di 500 metri di distanza dal perimetro dei beni medesimi o ricadenti in aree naturali protette o siti Rete Natura 2000.

2. La proposta di cui al comma 1 può contenere un allegato cartografico che delimiti tali aree, predisposto e trasmesso ai sensi del comma 7.

3. È fatta salva la possibilità di stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine del trasferimento statistico di determinate quantità di aree idonee ricadenti in SAU tra più comuni confinanti o, se non confinanti, comunque appartenenti alla stessa provincia o alla città metropolitana.

4. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le province e la città metropolitana trasmettono alla Giunta regionale gli atti eventualmente assunti ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

5. A seguito della trasmissione degli atti di cui al comma 4, qualora funzionale al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, mediante legge regionale, è approvato un allegato integrativo della presente legge denominato: "Aree idonee all'installazione di impianti agrivoltaici in Toscana".

6. Fino all'approvazione dell'allegato integrativo di cui al comma 5, restano valide ed efficaci le aree idonee agli impianti agrivoltaici individuate ai sensi dell'articolo 5.

7. Gli atti di cui al comma 2 del presente articolo sono trasmessi mediante il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio di cui agli articoli 54 bis, 55 e 56 della l.r. 65/2014.

8. Al raggiungimento delle soglie di cui all'articolo 5, comma 5, così come eventualmente rideterminate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 10, il progetto di cui all'articolo 8, comma 4, del d.lgs. 190/2024, per gli interventi soggetti a PAS, o l'istanza, per gli interventi soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 9 dello stesso decreto, contengono in allegato l'intesa raggiunta con il comune o con i comuni interessati dal sito di impianto, sulla localizzazione e realizzazione dello stesso.

9. Il mancato conseguimento dell'intesa, in presenza delle condizioni di cui al comma 8, è, nell'ambito dei relativi procedimenti, espressamente considerato in sede di ponderazione degli interessi correlati alla realizzazione dell'impianto e degli esiti delle relative valutazioni si dà atto nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 8

Principio di non concentrazione e decadenza della idoneità

1. In coerenza con il principio di cui all'articolo 11 bis, comma 4, lettera a), del d.lgs. 190/2024, al fine di conciliare la diffusione degli impianti da fonti rinnovabili con la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio nonché del territorio rurale, l'applicazione delle idoneità individuate dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, limitatamente alla SAU, è esclusa all'interno delle fasce di rispetto pari a:

a) 200 metri per impianti realizzati o abilitati di potenza nominale lorda compresa tra 500 kilowatt (kW) e 1 MW;

b) 300 metri per impianti realizzati o abilitati di potenza nominale lorda superiore a 1 MW e inferiore a 5 MW;

c) 400 metri per impianti realizzati o abilitati di potenza nominale lorda uguale o superiore a 5 MW.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, in coerenza con il principio di cui all'articolo 11 bis, comma 4, lettera a), del d.lgs. 190/2024, l'applicazione delle idoneità individuate dagli articoli 3, 4 e 5 è esclusa all'interno di una fascia di rispetto pari a 500 metri dai tracciati ricompresi nell'Atlante dei Cammini Toscani.

3. Gli impianti di accumulo elettrochimico sono ubicati a una distanza minima di 150 metri dalle superfici boscate.

4. Restano fermi i divieti all'installazione di impianti da fonti rinnovabili previsti dalla normativa statale.

5. La mancata osservanza delle fasce di cui al comma 1 viene altresì valutata, nell'ambito del procedimento di PAS o di autorizzazione unica, quale indice di elevata concentrazione degli impatti derivanti dall'iniziativa in oggetto con gli impatti derivanti da altri impianti da fonti rinnovabili già realizzati o dotati di titolo alla costruzione. Degli esiti delle relative valutazioni è dato atto nella motivazione del provvedimento finale.

6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli interventi di installazione di impianti da fonte rinnovabile su edifici, parcheggi o strutture edilizie.

Capo III

Programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale. Monitoraggio e verifica

Art. 9

Programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, lettera m), numero 2), del d.lgs. 190/2024, nonché dall'articolo 9, comma 10, lettera d) di tale decreto, e nella misura indicata dal comma 2, all'istanza di autorizzazione o all'istanza presentata ai fini della PAS, è allegato il programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale, che, tenuto conto delle caratteristiche del territorio, è diretto alla compensazione degli effetti negativi degli impianti nonché alla realizzazione di interventi volti a favorire una transizione energetica sostenibile.

2. Nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 8 e 9 del d.lgs. 190/2024:

a) nel caso di impianti di potenza superiore ad 1 MW soggetti a PAS, l'amministrazione competente stabilisce il programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale di interesse comunale a carico del proponente in una percentuale non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata;

b) nel caso di impianti soggetti ad autorizzazione unica energetica, l'amministrazione competente stabilisce il programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale a carico del proponente in una percentuale non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente auto-consumata, da destinarsi per interventi di interesse comunale a cui si aggiunge un ulteriore 1 per cento di tale valore economico da destinarsi ad interventi di interesse regionale, nonché ad attività di supporto ai comuni volte a favorire l'informazione, la partecipazione e la condivisione dei processi connessi all'applicazione della presente legge, anche attraverso strumenti di informatizzazione.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione delle attività di supporto ai comuni di cui al comma 2, lettera b), con particolare riguardo ai comuni di minori dimensioni demografiche, anche attraverso accordi di collaborazione con ANCI Toscana.

4. Le autorizzazioni o le PAS individuano le modalità e i tempi di attuazione del programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale, attraverso apposito cronoprogramma.

5. Il mancato rispetto del programma determina, previa diffida, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del d.lgs. 190/2024, ferma restando, in relazione alla gravità dei casi, l'applicazione dell'articolo 19 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

6. Le misure di compensazione di cui al comma 2 possono altresì prevedere la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di misure che comunque perseguano la diffusione di impianti alimentati da fonti rinnovabili in autoconsumo e la costituzione di CER.

Art. 10

Monitoraggio e verifica

1. La Giunta regionale assicura il monitoraggio annuale degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1 a livello comunale, provinciale, metropolitano e regionale. A tal fine è istituito, presso la Giunta regionale, un Tavolo permanente per la transizione energetica, di seguito denominato "Tavolo permanente".

2. Il Tavolo permanente è composto:

a) dal Presidente della Regione o da suo delegato, che lo presiede;

b) da quattro rappresentanti della Regione, di cui due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale garantendo la rappresentanza della minoranza, individuati con la deliberazione di cui al comma 3;

c) da due rappresentanti designati da ANCI Toscana;

d) da due rappresentanti designati da UPI Toscana.

3. Il Tavolo permanente è costituito con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La deliberazione stabilisce altresì le modalità di funzionamento del Tavolo.

4. La partecipazione al tavolo permanente è a titolo gratuito e i componenti non percepiscono indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

5. La durata in carica del Tavolo permanente coincide con quella della legislatura regionale.

6. In relazione alle questioni trattate, possono essere invitati alle riunioni del Tavolo permanente soggetti esterni, al fine di acquisire informazioni e contributi utili alle valutazioni di competenza del Tavolo stesso.

7. Entro il 30 giugno di ogni anno il tavolo di cui al comma 1 analizza i dati emergenti dal sistema regionale di monitoraggio per la transizione energetica di cui al comma 16, anche tenendo conto del quadro degli impianti in autorizzazione e autorizzati di cui ai commi 8 e 9. Agli esiti di tale analisi il tavolo produce apposita relazione. La relazione contiene in particolare:

a) l'analisi della potenza installata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi intermedi e finale previsti all'allegato C bis del d.lgs. 190/2024 comprensiva degli scenari tendenziali, nonché delle soglie di occupazione della SAU;

b) eventuali proposte di modifica e aggiornamento della disciplina oggetto della presente legge.

8. L’applicativo gestionale ambientale utilizzato per la presentazione delle istanze di autorizzazione per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2026, n. 310 (Utilizzo dell’applicativo gestionale ambientale “GeA” per la presentazione e gestione delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di competenza regionale), assicura il monitoraggio degli impianti autorizzati ricadenti nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione terrestre.

9. La Regione utilizza la piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 199/2021 ai fini del monitoraggio della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza comunale nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione terrestre.

10. La relazione di cui al comma 7 è trasmessa, entro il 30 ottobre di ogni anno, alle commissioni consiliari competenti al fine della valutazione di competenza, con particolare riferimento alle eventuali proposte di cui al comma 7 lettera b).

11. Agli esiti della relazione di cui al comma 7:

a) se al 31 dicembre 2028 la potenza installata è inferiore all’obiettivo previsto per l’anno 2028 dalla tabella 1 dell’allegato C bis del d.lgs. 190/2024 in misura pari o superiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento:

1) le percentuali massime di cui all’articolo 5, comma 5, lettere a), b) e c), sono fissate rispettivamente al 2, al 3,5 e al 5 per cento;

2) la potenza nominale massima di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), e comma 9, lettera c), è elevata a 25 MW;

b) se al 31 dicembre 2028 la potenza installata è inferiore all’obiettivo previsto per l’anno 2028 dalla tabella 1 dell’allegato C bis del d.lgs. 190/2024 in misura superiore al 30 per cento:

1) le percentuali massime di cui all’articolo 5, comma 5, lettere a), b) e c), sono fissate rispettivamente al 3, al 5 e al 7,5 per cento;

2) la potenza nominale massima di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), e comma 9 lettera c), è elevata a 35 MW.

12. Se la percentuale di cui all’articolo 5, comma 5, lettere b) o c), rideterminata ai sensi dell’articolo 7, è superiore a quella fissata ai sensi del comma 11, resta ferma la percentuale rideterminata ai sensi dell’articolo 7.

13. Il tavolo permanente di cui al comma 1 può proporre modifiche e aggiornamenti della disciplina oggetto della presente legge, compresa la rimodulazione delle soglie di cui all’articolo 5, comma 5, lettere b) e c).

14. Il Tavolo permanente organizza annualmente una conferenza quale momento pubblico di approfondimento delle principali questioni connesse alla transizione energetica nel territorio regionale, nonché di confronto e dibattito sullo stato di attuazione della presente legge, con la partecipazione dei soggetti istituzionali, economici, sociali, associativi e scientifici interessati.

15. Nelle more della piena applicazione dei flussi informativi di cui al comma 9 con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di trasmissione dei dati relativi alle PAS di competenza comunale nonché dei dati relativi agli impianti realizzati in regime di attività libera.

16. Ai fini di quanto disposto al comma 1, la Regione istituisce e gestisce il sistema regionale di monitoraggio per la transizione energetica nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all’articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del

sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all'articolo 55 della l.r. 65/2014.

17. Il sistema di cui al comma 16 è sviluppato nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") e assicura in particolare:

a) il monitoraggio in merito agli obiettivi di transizione energetica di cui al comma 1;

b) il monitoraggio in merito alle soglie di occupazione della SAU ai sensi dell'articolo 5, commi 5, 6, 7 e 8;

c) l'integrazione delle banche dati esistenti con particolare riferimento alle piattaforme di cui ai commi 8 e 9.

18. Per l'istituzione e la gestione del sistema di cui al comma 16, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) s.p.a istituita dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse s.p.a." nella società "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25).

Art. 11

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e ne valuta gli effetti con riferimento ai risultati conseguiti e al progressivo raggiungimento degli obiettivi di potenza di energia da fonti rinnovabili assegnati alla Regione dalla normativa statale, anche in relazione alla pianificazione regionale in materia di energia, nonché con riferimento al contrasto al consumo di suolo e all'efficacia delle misure relative alle aree aventi valori primari da tutelare, facendo riferimento ai risultati prodotti dal monitoraggio ai sensi dell'articolo 10.

Capo IV

Impianti agrivoltaici

Art. 12

Piano colturale agrivoltaico ai fini della dichiarazione asseverata

1. Ai fini della documentazione e della verifica del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f bis) del d.lgs. 190/2024 nonché degli elementi rilevanti ai fini dell'articolo 11 bis, comma 2, del medesimo d.lgs. 190/2024, il proponente di un impianto agrivoltaico compila sul sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) il piano colturale agrivoltaico (PCA) ai fini della dichiarazione asseverata di cui all'articolo 11 bis, comma 2 del d.lgs. 190/2024. La compilazione del PCA nell'anagrafe regionale ha finalità esclusivamente documentale e non costituisce autonomo titolo, comunicazione o adempimento abilitativo ai fini della realizzazione dell'impianto.

2. Il PCA ha durata coincidente con il periodo di esercizio dell'impianto e contiene in particolare:

a) la descrizione delle superfici interessate dall'impianto, con riferimento al perimetro del sito di installazione e alle relative caratteristiche agronomiche;

b) la descrizione dell'attività agricola esercitata e degli ordinamenti colturali o pastorali presenti, così come risultanti dall'ultimo piano colturale grafico (PCG) presente nel sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole;

c) l'individuazione del soggetto che esercita l'attività agricola e, qualora sia diverso dal proponente dell'impianto, le modalità attraverso le quali è assicurata la continuità della conduzione agricola;

d) la dimostrazione della compatibilità funzionale della configurazione dell'impianto, compresa l'elevazione dei moduli, con le lavorazioni agricole e le attività pastorali concretamente previste, secondo i criteri tecnico-agronomici di cui al comma 5;

e) la produzione lorda vendibile di riferimento del sito di installazione, determinata secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5, tenendo conto dei dati relativi alla produzione antecedente alla realizzazione dell'impianto, nonché la produzione lorda vendibile prevista in presenza dell'impianto;

f) qualora le superfici interessate dall'impianto siano destinate a colture funzionali a produzioni agricole o agroalimentari di qualità DOP, IGP, DOCG, DOC, IGT, biologico, la dimostrazione del mantenimento di un ordinamento colturale idoneo alla produzione di prodotti rientranti in una delle predette categorie di qualità; sono consentiti gli avvicendamenti, le rotazioni e le modificazioni delle pratiche agricole previste o consentite dai relativi disciplinari di produzione. Qualora le superfici interessate dall'impianto siano investite a oliveto destinato a produzioni agricole di qualità, il PCA attesta:

1) il rispetto della procedura di cui all'articolo 28 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);

2) le modalità di reimpianto nello stesso sito o in terreni limitrofi e i tempi di esecuzione del reimpianto.

3. Sulla base degli elementi tecnici e agronomici contenuti nel PCA, il professionista abilitato redige la dichiarazione asseverata prevista dall'articolo 11 bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024, attestando l'idoneità dell'impianto a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. Il PCA costituisce allegato tecnico della dichiarazione asseverata.

4. Il PCA segue il regime amministrativo applicabile all'impianto ai sensi del d.lgs. 190/2024. In particolare:

a) per gli interventi soggetti al regime di attività libera, il PCA è compilato e conservato nel sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole e non è soggetto ad autonoma presentazione o approvazione;

b) per gli interventi soggetti a PAS, il PCA costituisce parte integrante della documentazione progettuale presentata ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 190/2024;

c) per gli interventi soggetti ad autorizzazione unica, il PCA costituisce parte integrante della documentazione progettuale oggetto di valutazione nell'ambito del relativo procedimento.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i contenuti tecnici di dettaglio del PCA e la relativa modulistica;

b) i criteri per la determinazione della produzione lorda vendibile di riferimento e della produzione lorda vendibile prevista in presenza dell'impianto;

c) i criteri tecnico-agronomici per la verifica, in relazione alle concrete attività colturali e pastorali, della compatibilità funzionale dell'elevazione dei moduli prevista dal progetto, ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024.

Art. 13

Monitoraggio e controllo della continuità delle attività colturali e pastorali

1. Il PCA documenta anche le modalità attraverso le quali è assicurata la continuità delle attività colturali e pastorali prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera f bis), del d.lgs. 190/2024.

2. Il PCA è coerente con il PCG presente nell'anagrafe regionale delle aziende agricole e deve essere aggiornato quando intervengono:

a) modificazioni del soggetto che esercita l'attività agricola;

b) modificazioni sostanziali dell'attività colturale o pastorale o dell'ordinamento produttivo;

c) variazioni significative delle superfici utilizzate;

d) modificazioni rilevanti delle modalità di conduzione agricola;

e) ogni altra variazione suscettibile di incidere sulla verifica della continuità delle attività colturali e pastorali o sulla conservazione della produzione lorda vendibile.

3. Le modificazioni dell'ordinamento colturale, delle colture praticate o delle modalità di conduzione non determinano di per sé il venir meno della continuità agricola, purché sia assicurata un'effettiva attività colturale o pastorale e permangano i requisiti previsti dalla normativa statale.

4. Qualora le modificazioni di cui al comma 2 incidano in modo sostanziale sui dati o sulle valutazioni posti a fondamento della dichiarazione asseverata di cui all'articolo 11 bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024, il professionista abilitato, sulla base del PCA aggiornato, attesta la permanenza dell'idoneità dell'impianto a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile.

5. Il PCA aggiornato è conservato nel fascicolo aziendale sul sistema informativo dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ed è reso disponibile alle amministrazioni competenti nell'ambito delle attività di verifica e controllo. Nei casi in cui l'impianto sia soggetto a PAS o ad autorizzazione unica, le modificazioni rilevanti ai fini del relativo titolo sono comunicate secondo la disciplina applicabile al procedimento.

6. Il monitoraggio è finalizzato a verificare, per l'intera durata di esercizio dell'impianto:

a) la permanenza della continuità delle attività colturali e pastorali;

b) l'andamento della produzione lorda vendibile rispetto alla produzione lorda vendibile di riferimento;

c) il mantenimento di un ordinamento colturale idoneo alla produzione di prodotti rientranti in una delle categorie di qualità di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f).

7. Gli scostamenti della produzione lorda vendibile sono valutati tenendo conto delle rotazioni colturali, dei mutamenti dell'ordinamento produttivo, degli eventi climatici eccezionali, delle fitopatie e degli altri eventi non imputabili alla presenza o all'esercizio dell'impianto.

8. Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e controllo, sia accertato che l'impianto agrivoltaico non consente la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, del d.lgs. 190/2024.

9. Resta fermo lo specifico obbligo di verifica del comune territorialmente competente previsto dall'articolo 11, comma 8, del d.lgs. 190/2024 nei cinque anni successivi alla realizzazione dell'impianto.

10. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 12, comma 5, sono altresì definite:

a) le modalità del monitoraggio;

b) gli indicatori utilizzati per la verifica della continuità delle attività colturali e pastorali e della produttività agricola;

c) le modalità di rilevazione della produzione lorda vendibile conseguita durante l'esercizio, tenendo conto anche delle rotazioni colturali, dei mutamenti dell'ordinamento produttivo, di eventuali eventi climatici eccezionali, fitopatie e altri eventi non imputabili alla presenza dell'impianto;

d) le modalità attraverso le quali le amministrazioni competenti accedono alle informazioni necessarie per l'esercizio delle attività di verifica;

e) le procedure connesse alla rilevazione dell'eventuale mancato mantenimento della continuità delle attività colturali e pastorali sino alla possibile sospensione o decadenza dei titoli abilitativi, in coerenza con le disposizioni normative vigenti.

Capo V

Semplificazione dei regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

Art. 14

Finalità e ambito di applicazione delle semplificazioni

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 3 del d.lgs. 190/2024 il presente capo stabilisce regole per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi relativi agli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, anche tramite l'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B del medesimo decreto.

2. L'innalzamento delle soglie di potenza di cui al comma 1 non ha effetto ai fini dell'applicazione degli adempimenti di valutazione di impatto ambientale di cui al titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2006, per i quali continuano ad applicarsi le esclusioni dettate dall'articolo 13, comma 1 del d.lgs. 190/2024.

3. Le soglie di potenza previste dal presente capo ai fini dell'individuazione del regime amministrativo applicabile non incidono sulle diverse soglie previste dalla presente legge ai fini della qualificazione delle aree come idonee.

4. La semplificazione dei regimi amministrativi non esonera dall'obbligo di rispettare le regole di buona progettazione applicabili a ciascuna tipologia di impianto e di assicurarne il corretto inserimento nel contesto territoriale di riferimento.

Art. 15

Misure di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici

1. Nel caso di interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici su copertura, collocati in area idonea, se la potenza installata da progetto è inferiore a 100 kW, il soggetto che presenta l'istanza di PAS:

a) attesta la compatibilità del progetto impiantistico con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti mediante una dichiarazione del progettista, che sostituisce, limitatamente a tale compatibilità, l'asseverazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), del d.lgs. 190/2024;

b) nel caso di vincolo paesaggistico produce, laddove necessaria, la relazione paesaggistica nella forma semplificata redatta ai sensi del modello di cui all'allegato D del decreto del Presidente della

Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

2. Nel caso di interventi di installazione di impianti fotovoltaici diversi da quelli specificati al comma 1, collocati in area idonea, se la potenza installata da progetto è inferiore a 20 kW o, per gli impianti fotovoltaici verticali, a 100 kW, il soggetto che presenta l'istanza di PAS:

a) attesta la compatibilità del progetto impiantistico con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti mediante una dichiarazione del progettista, che sostituisce, limitatamente a tale compatibilità, l'asseverazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), del d.lgs. 190/2024;

b) nel caso di vincolo paesaggistico produce, laddove necessaria, la relazione paesaggistica nella forma semplificata redatta ai sensi del modello di cui all'allegato D del d.p.r. 31/2017.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 restano fermi gli altri contenuti dell'asseverazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), del d.lgs. 190/2024 e gli altri elaborati previsti dal medesimo articolo 8, comma 4.

4. Gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici e strutture edificate e sulle relative superfici esterne pertinenziali non sono soggetti alle prescrizioni relative al colore dei moduli o alla loro integrazione nelle coperture, salvo quanto disposto dalla normativa nazionale.

5. La soglia di cui all'allegato A, sezione I, punto 1, lettera c), del d.lgs. 190/2024, relativa agli impianti fotovoltaici a terra nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nelle discariche e nelle cave, è innalzata a 10 MW.

6. Nel caso di interventi per la realizzazione di impianti agrivoltaici, se la potenza installata da progetto è pari o superiore a 5 MW e non superiore a 10 MW, si applica il regime di PAS, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12.

7. La soglia di cui all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera b), del d.lgs. 190/2024 è innalzata a 20 MW per gli impianti fotovoltaici la cui produzione annua di energia elettrica sia destinata all'approvvigionamento energetico di imprese insediate nel territorio regionale mediante contratti di fornitura di energia elettrica a lungo termine (PPA), a condizione che una quota non inferiore al 30 per cento della medesima produzione sia destinata a forme di utilizzo e valorizzazione dell'energia prodotta a beneficio delle comunità locali interessate dalla realizzazione dell'impianto.

8. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

a) la documentazione da presentarsi a cura del proponente in sede di presentazione dell'istanza, prevedendo comunque una durata del contratto di fornitura a lungo termine (PPA) non inferiore a 5 anni;

b) le modalità con le quali è assicurato il mantenimento delle condizioni di cui al comma 7 per tutta la durata di vita dell'impianto;

c) le modalità di destinazione della quota di produzione di energia elettrica a favore delle comunità locali interessate dalla realizzazione dell'impianto.

Art. 16

Misure di semplificazione per la realizzazione di impianti eolici

1. Con riferimento alla realizzazione degli impianti eolici collocati sulla terraferma:

a) la soglia di cui all'allegato A, sezione I, punto 1, lettera h), del d.lgs. 190/2024 è innalzata a 100 kW;

b) la soglia massima di cui all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera g), del d.lgs. 190/2024 è innalzata a 1 MW.

2. Gli impianti eolici che, per effetto del comma 1, lettera a), rientrano nell'allegato A, sezione I, punto 1, lettera h), del d.lgs. 190/2024 non sono soggetti al regime di PAS.

3. Restano ferme le prescrizioni e i limiti stabiliti per gli impianti eolici dal piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014.

4. La Regione favorisce la diffusione di impianti eolici offshore, quali impianti in grado di conciliare la transizione energetica con il rispetto del paesaggio e del patrimonio culturale, qualora realizzati con soluzioni volte a garantire il rispetto della biodiversità ed a una distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche.

Art. 17

Misure di semplificazione per la realizzazione di impianti geotermici

1. Con riferimento agli interventi per la realizzazione di sonde geotermiche a circuito chiuso:

a) la potenza termica complessiva di cui all'allegato A, sezione I, punto 1, lettera s), del d.lgs. 190/2024 è innalzata a 200 kW;

b) la soglia superiore di potenza termica complessiva di cui all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera n), del d.lgs. 190/2024 è innalzata a 1 MW.

Art. 18

Misure di semplificazione volte a favorire l'autoconsumo

1. Nelle aree idonee di cui all'articolo 11 bis, comma 1, del d.lgs. 190/2024, nonché in quelle ulteriori di cui agli articoli 3, 4 e 5, le soglie di cui all'allegato A del d.lgs. 190/2024 sono innalzate del 15 per cento nel caso di impianti destinati all'autoconsumo, a condizione che l'impianto sia in alternativa:

a) direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale ai sensi articolo 30, comma 1, lettera a), numero 1), del d.lgs. 199/2021;

b) ubicato presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso l'impianto è direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 500 metri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo.

2. In deroga al comma 1, per gli impianti che soddisfano una delle condizioni di cui alle lettere a) o b) del comma 1, le soglie di potenza previste per gli interventi di cui all'Allegato A del d.lgs. 190/2024 sono innalzate del 50 per cento rispetto alle soglie ivi previste, qualora l'impianto sia destinato all'autoconsumo da parte di un imprenditore agricolo professionale (IAP) o di un coltivatore diretto (CD) per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Art. 19

Frazionamento artificioso degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

1. L'amministrazione competente al ricevimento delle istanze relative alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili verifica il rispetto dell'articolo 6 del d.lgs. 190/2024, al fine di evitare il frazionamento artificioso di tali impianti.

2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, due interventi, relativi alla medesima tipologia fotovoltaica a terra, agrivoltaica o eolica e riconducibili a uno stesso centro di interessi, si

considerano frazionamento artificioso di un unico impianto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del d.lgs. 190/2024, se la loro distanza è inferiore alle seguenti soglie:

a) 800 metri, se la somma della potenza nominale dei due interventi è superiore a 10 MW;

b) 400 metri, se la somma della potenza nominale dei due interventi è fino a 10 MW e superiore a 5 MW;

c) 200 metri, se la somma della potenza nominale dei due interventi è fino a 5 MW e superiore a 0,5 MW.

3. Le previsioni di cui al comma 2 non si applicano agli impianti installati su edifici, strutture e parcheggi.

4. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, nel caso di due o più progetti presentati da uno stesso soggetto oppure da uno stesso centro d'interessi, relativi alla stessa tipologia di fonte rinnovabile e localizzati in aree confinanti o vicine, i progetti si considerano un unico intervento e si applica il regime abilitativo previsto per l'unico intervento avente potenza nominale pari alla somma delle potenze nominali dei singoli progetti.

5. Per le verifiche di cui al comma 1, nel caso di un progetto presentato da un soggetto proprietario di un altro impianto già esistente relativo alla stessa tipologia di fonte rinnovabile e localizzato in area confinante o vicina, il progetto si considera un ampliamento dell'impianto già esistente ai fini della individuazione del regime abilitativo necessario per la realizzazione dell'intervento. Il primo periodo del presente comma si applica anche nel caso di più soggetti che afferiscono allo stesso centro d'interesse.

6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ove previste, nel caso di conseguimento di titolo abilitativo per un progetto che si configuri, rispetto ad un impianto già esistente, come artificioso frazionamento ai sensi dei commi 1, 2, 4, e 5, si procede alla sospensione o alla dichiarazione di decadenza del relativo titolo abilitativo, secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 21 della l.r. 39/2005.

7. Nei casi di cui al comma 6, si procede all'escussione, ai fini del ripristino, della garanzia prestata dal proponente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del d.lgs. 190/2024, nei casi di PAS, o dell'articolo 9, comma 10, del d.lgs. 190/2024, nei casi di autorizzazione unica.

8. Le verifiche di cui al presente articolo sono effettuate dal comune territorialmente competente anche sugli interventi in regime di attività libera, sulla base dei dati trasmessi dal proponente ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 190/2024. Agli esiti di tali verifiche si applicano, in quanto compatibili, i commi 6 e 7.

Art. 20

Garanzie finanziarie per dismissione e ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 190/2024, il proponente presenta idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, stipulata a prima richiesta e senza eccezioni, finalizzata alla copertura dei costi di ripristino dei luoghi nel rispetto di un documento progettuale che deve essere presentato e valutato nella fase di rilascio dell'autorizzazione. La garanzia è prestata per l'intera durata dell'impianto e per un periodo non inferiore a tre anni successivi alla sua dismissione, anche mediante più fideiussioni, senza soluzione di continuità della garanzia stessa, pena la revoca del titolo autorizzatorio e abilitativo e deve essere aggiornata a carico del proponente con cadenza quinquennale.

2. Nel caso di società di progetto o società veicolo, la garanzia fideiussoria deve essere assistita da controgaranzia della società controllante ovvero dei soggetti finanziatori dell'intervento.

Art. 21

Diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

1. Fermo restando il rispetto della normativa in materia di prestazioni energetiche degli edifici nonché il rispetto dell'allegato 3 del d.lgs. 199/2021, nel caso di interventi di realizzazione di parcheggi di dimensioni superiori a 1.000 metri quadrati funzionali ai centri commerciali, artigianali o industriali è prevista la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con potenza nominale elettrica minima, misurata in kW, pari al prodotto della superficie in pianta del parcheggio, espressa in metri quadrati, moltiplicato per 0,025.

2. Nei casi di impossibilità tecnica o economica a ottemperare agli obblighi di cui al comma 1 il progettista trasmette al comune la relazione asseverata di cui all'allegato 3 al d.lgs. 199/2021, in cui dà conto di tale impossibilità.

3. Al fine di favorire una razionale distribuzione delle infrastrutture di rete elettrica indispensabili all'esercizio degli impianti, ove tecnicamente possibile, la Regione propone al gestore di rete di assumere idonee iniziative di coordinamento delle richieste al medesimo punto di connessione alla rete.

Art. 22

Criteri di sostenibilità per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

1. Fatti salvi i casi di comprovata incompatibilità tecnica, in area classificata agricola dagli strumenti urbanistici comunali, gli impianti fotovoltaici a terra o agrivoltaici sono realizzati mediante strutture ancorate o infisse a terra senza opere di fondazione e con modalità che assicurano il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.

2. Nelle aree idonee di cui all'articolo 11 bis, comma 1, lettera l), numeri 1 e 4, del d.lgs. 190/2024, l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra:

a) non pregiudica la funzionalità delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche dell'insediamento, con particolare riguardo all'accessibilità delle persone, delle merci e dei mezzi di intervento e soccorso;

b) non incide sulle dotazioni ecologiche e ambientali e su ogni altra misura di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale prescritta dalla pianificazione;

c) assicura il mantenimento della quota dei parcheggi pertinenziali e pubblici prescritta dalla disciplina urbanistica vigente.

3. La realizzazione degli impianti idroelettrici non pregiudica le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 23

Disposizioni per i procedimenti in corso

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

2. I procedimenti in corso alla data in cui è attestato il raggiungimento della quota di SAU di cui all'articolo 5, commi 5, 6, 7 e 8, proseguono secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, per procedimenti in corso si intendono le procedure abilitative o autorizzatorie, comprese le procedure di valutazione ambientale di cui alla parte II, titolo III del d.lgs. 152/2006, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alle date indicate da tali commi.

4. Resta ferma la possibilità per il proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Tale opzione è comunicata tempestivamente all'amministrazione competente e, comunque, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio") è abrogata.

Art. 25

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 10, comma 16, è stimata la spesa complessiva di euro 40.000,00 per l'anno 2026, di euro 74.160,00 per l'anno 2027 e di euro 34.160,00 per l'anno 2028, cui si fa fronte per euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con gli stanziamenti già previsti nella Missione17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01"Fonti energetiche", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e per euro 34.160,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 con gli stanziamenti della Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

Anno 2026

- in diminuzione, missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01"Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 40.000,00;

- in aumento, missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01"Fonti energetiche", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 40.000,00;

Anno 2027

- in diminuzione, missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01"Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 40.000,00;

- in aumento, missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01"Fonti energetiche", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 40.000,00;

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

4. Dall’attuazione di quanto previsto nei restanti articoli della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed agli stessi si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 26

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Testo unificato delle proposte di legge n. 35 e n. 40

Proposta di legge

"Disposizioni in materia di aree idonee e di semplificazione dei regimi amministrativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili"

La proposta di legge riunisce in un unico quadro normativo regionale le disposizioni originariamente contenute nella proposta di legge n. 35, dedicata all'individuazione delle ulteriori aree idonee alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, e nella proposta di legge n. 40, relativa alla semplificazione dei regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio dei medesimi impianti. L'unificazione consente di coordinare, in un solo atto, la disciplina localizzativa, le misure di tutela del territorio e dell'attività agricola, le procedure autorizzative, il monitoraggio e le disposizioni transitorie e finali.

Il testo si colloca nel quadro definito dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, nonché dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, che disciplina i regimi amministrativi applicabili agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, l'articolo 11 bis, comma 1, del d.lgs. 190/2024 individua direttamente le aree idonee sul territorio nazionale e attribuisce alle regioni il compito di individuare, con legge, ulteriori tipologie di aree idonee, nel rispetto dei principi, dei criteri e degli obiettivi stabiliti dalla normativa statale. Lo stesso decreto legislativo consente alle regioni di introdurre ulteriori semplificazioni procedurali, anche mediante l'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B.

In ottemperanza alle strategie indicate dall'Unione europea con il "Green Deal europeo", Regione Toscana fa propria, con la presente proposta di legge, l'esigenza di perseguire una conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa, che assicuri l'attuazione del principio della neutralità climatica al 2050, azzerando, entro tale data, la dipendenza dalle fonti fossili.

In particolare, l'atto in esame intende concorrere al raggiungimento dell'obiettivo assegnato alla Toscana al 2030, pari ad almeno 4,25 gigawatt di potenza aggiuntiva da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, e favorisce il raggiungimento di livelli di potenza installata più elevati, mantenendo un equilibrio tra diffusione degli impianti, tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, salvaguardia delle risorse naturali, contenimento del consumo di suolo e protezione delle attività agricole.

La proposta di legge rispetta i criteri cogenti dettati dallo Stato all'art. 11 bis, comma 4, del d.lgs. 190/2024.
Fra questi si segnalano:
a) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo o comunque antropizzate, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;
b) obbligo (con rilevanti effetti territoriali) di escludere dalle aree idonee "ulteriori" regionali non solo le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), ma anche una fascia di rispetto, da tali beni, di 500 metri per gli impianti fotovoltaici e di 3 chilometri per gli impianti eolici;
c) obbligo, nella individuazione delle aree idonee alle rinnovabili, di assicurare una percentuale minima e massima di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), eventualmente differenziandola fra i vari Comuni.

L'atto in esame fa proprio il principio di garantire la diffusione della produzione di energia da fonte rinnovabile nel rispetto della natura, del paesaggio, della storia e dell'agricoltura.

L'intervento legislativo privilegia le superfici edificate, impermeabilizzate, già urbanizzate o comunque antropizzate e valorizza l'autoconsumo individuale e collettivo, le comunità energetiche rinnovabili e la produzione energetica destinata ai servizi pubblici locali. Sono inoltre individuate specifiche aree idonee per

impianti fotovoltaici, agrivoltaici, solari termici e termodinamici, eolici, idroelettrici, fotovoltaici flottanti, a biogas e a biometano, nel rispetto delle esclusioni relative ai beni culturali e paesaggistici, alle aree naturali protette e ai siti della Rete Natura 2000.

Un rilievo centrale è attribuito alla tutela della superficie agricola utilizzata. Il testo introduce soglie regionali, provinciali e comunali di occupazione della SAU, meccanismi di decadenza dell'idoneità al raggiungimento delle soglie, misure per evitare la concentrazione degli impianti e strumenti di coinvolgimento degli enti locali. Al contempo, sono valorizzate le aree agricole abbandonate o incolte e viene definita una disciplina organica dell'agrivoltaico, imperniata sul piano colturale agrivoltaico, sulla conservazione di almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile e sul controllo della continuità delle attività colturali e pastorali per l'intera durata di esercizio dell'impianto.

La disciplina delle aree idonee è completata da un programma di compensazioni territoriali o ambientali e da un sistema strutturato di monitoraggio. È istituito un tavolo permanente per la transizione energetica, cui partecipano Regione, ANCI Toscana e UPI Toscana, ed è previsto un sistema regionale di monitoraggio che integra le banche dati e le piattaforme informative esistenti. Il monitoraggio consente di verificare annualmente il conseguimento degli obiettivi energetici, l'occupazione della SAU e l'eventuale necessità di aggiornare o rimodulare la disciplina.

Il testo unificato introduce inoltre misure di semplificazione per gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici, eolici e geotermici, nonché specifiche misure volte a favorire l'autoconsumo, precisa le fattispecie di frazionamento artificioso dei progetti, stabilisce obblighi minimi di produzione da fonti rinnovabili per i parcheggi di grandi dimensioni e definisce criteri di sostenibilità per il corretto inserimento degli impianti nel territorio. Le semplificazioni non modificano gli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale e non incidono sulle soglie utilizzate per la qualificazione delle aree come idonee.

La proposta è articolata in sei Capi e ventisei articoli. Il Capo I reca principi, finalità, obiettivi e definizioni; il Capo II disciplina le ulteriori aree idonee regionali e le misure di tutela della SAU; il Capo III riguarda compensazioni, monitoraggio, verifica e clausola valutativa; il Capo IV reca la disciplina degli impianti agrivoltaici; il Capo V contiene le misure di semplificazione e le ulteriori regole per la diffusione sostenibile degli impianti; il Capo VI contiene le disposizioni transitorie, l'abrogazione della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11, la norma finanziaria e l'entrata in vigore.

Contenuto degli articoli:

Articolo 1 - Principi, finalità e obiettivi

Definisce il quadro generale della legge. La Regione persegue lo sviluppo economico sostenibile e una conversione energetica giusta, inclusiva e socialmente equa, finalizzata alla neutralità climatica entro il 2050. La disposizione riconosce il carattere strategico e indifferibile delle fonti rinnovabili, privilegiando superfici edificate e ambiti già urbanizzati e bilanciandone la diffusione con la tutela del paesaggio, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del settore agricolo. Sono individuate le fonti interessate dalle ulteriori aree idonee, è richiamato l'obiettivo minimo regionale di 4,25 GW aggiuntivi al 2030, è prevista la possibilità di accordi interregionali per il trasferimento statistico di potenza e sono escluse dalle ulteriori aree idonee le aree ricadenti nei siti UNESCO e, alle condizioni indicate, nella relativa Tentative List. La disposizione estende inoltre le finalità alla semplificazione dei regimi amministrativi come previsto dall'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 190/2024 e rinvia alla normativa statale per quanto non disciplinato.

Articolo 2 - Definizioni

Raccoglie le definizioni necessarie all'applicazione dell'intero testo unificato. Oltre alle nozioni relative all'agrivoltaico, alla fascia di rispetto, alla SAU, alle aree agricole abbandonate, all'autoconsumo e agli impianti sportivi, sono inserite le definizioni funzionali alla disciplina del frazionamento artificioso, quali «interventi riconducibili ad uno stesso centro d'interessi» e «aree vicine», nonché le definizioni di power purchase agreement (PPA), potenza nominale e impianti industriali e stabilimenti.

Articolo 3 - Ulteriori aree regionali idonee per impianti fotovoltaici, solari, eolici, a biogas e a biometano

Individua un ampio insieme di ulteriori aree idonee, con particolare attenzione ai beni pubblici, alle comunità energetiche rinnovabili, all'autoconsumo, ai servizi pubblici locali, all'edilizia residenziale pubblica, alle infrastrutture di trasporto, agli impianti sportivi, agli interporti, alle aree produttive ecologicamente attrezzate e alle pertinenze turistico-ricettive. Il testo comprende inoltre i moduli fotovoltaici verticali integrati nelle recinzioni e nelle barriere antirumore, le coperture dei manufatti agricoli, nonché le aree adiacenti ai centri di elaborazione dati e agli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile quando l'energia sia asservita esclusivamente a tali impianti. Sono dettate condizioni specifiche per la produzione destinata ai servizi pubblici locali e sono individuate le aree idonee per biogas e biometano. Restano ferme le esclusioni relative ai beni tutelati, alle fasce di rispetto, alle aree naturali protette e ai siti della Rete Natura 2000.

Articolo 4 - Ulteriori aree regionali idonee per impianti idroelettrici e fotovoltaici flottanti

Disciplina le aree idonee per impianti idroelettrici caratterizzati da limitato impatto, comprese le opere integrate alle briglie e gli impianti che utilizzano reti e condotte del servizio idrico senza ulteriori prelievi. Regola, inoltre, gli impianti fotovoltaici flottanti, subordinandone l'idoneità al rispetto delle tutele ambientali, paesaggistiche e antincendio e fissando al 60 per cento il limite massimo di occupazione della superficie del bacino, invaso o vasca di laminazione.

Articolo 5 - Ulteriori aree regionali idonee per impianti agrivoltaici

Individua le aree agricole idonee agli impianti agrivoltaici e ne subordina la qualificazione al rispetto della disciplina del piano colturale agrivoltaico e alla potenza nominale non superiore a 20 MW. Introduce soglie di occupazione della SAU su scala regionale, provinciale e comunale, disciplinando il calcolo, compresi gli impianti BESS e le infrastrutture di connessione condivise, e la decadenza dell'idoneità al raggiungimento delle soglie. Mantiene comunque l'idoneità per determinate aree agricole abbandonate o incolte da almeno cinque anni, nel rispetto delle tutele territoriali e paesaggistiche.

Articolo 6 - Misure di preservazione della destinazione agricola dei suoli e di minimizzazione del rischio idraulico

Prescrive che la documentazione progettuale degli impianti da fonti rinnovabili e degli impianti di accumulo contenga un quadro riepilogativo, predisposto da un tecnico abilitato, con l'indicazione cartografica e quantitativa della superficie complessiva interessata e della SAU. Stabilisce inoltre che gli impianti garantiscano l'invarianza idraulica delle aree di installazione e non aggravino le condizioni di deflusso e ristagno nei fondi confinanti. Il quadro riepilogativo non è richiesto per gli impianti che non interessano porzioni di SAU.

Articolo 7 - Coinvolgimento degli enti locali nella definizione delle aree idonee agrivoltaiche

Attribuisce a comuni, province e città metropolitana la possibilità di proporre l'innalzamento delle soglie territoriali di SAU, entro limiti massimi prestabiliti, e di delimitare cartograficamente le aree interessate. Consente accordi tra comuni per il trasferimento statistico di quote di aree idonee ricadenti in SAU e prevede l'approvazione con legge regionale di un allegato integrativo. Al raggiungimento delle soglie, per i nuovi

procedimenti è richiesto il confronto con i comuni interessati; il mancato conseguimento dell'intesa è valutato nella ponderazione degli interessi e motivato nel provvedimento finale.

Articolo 8 - Principio di non concentrazione e decadenza dell'idoneità

Introduce fasce di rispetto graduate in funzione della potenza degli impianti, pari a 200, 300 e 400 metri, per evitare un'eccessiva concentrazione territoriale. Prevede inoltre una fascia di 500 metri dai tracciati ricompresi nell'Atlante dei Cammini Toscani e una distanza minima di 150 metri tra impianti di accumulo elettrochimico e superfici boscate. La mancata osservanza delle fasce rileva sia ai fini dell'esclusione dell'idoneità, limitatamente alla SAU, sia nella valutazione cumulativa degli impatti nell'ambito dei procedimenti abilitativi; sono esclusi gli impianti su edifici, parcheggi o strutture edilizie.

Articolo 9 - Programma delle misure di compensazione territoriale o ambientale

Prevede che alle istanze di PAS o di autorizzazione unica sia allegato un programma di misure di compensazione, destinato a mitigare gli effetti negativi degli impianti e a sostenere la transizione energetica. Per gli impianti sopra 1 MW soggetti a PAS, le compensazioni comunali sono determinate tra l'1 e il 3 per cento del valore economico della produzione attesa; per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica è previsto, oltre alla quota comunale, un ulteriore 1 per cento destinato a interventi di interesse regionale e ad attività di supporto ai comuni, con particolare riguardo a quelli di minori dimensioni, anche mediante accordi con ANCI Toscana. Il titolo abilitativo stabilisce i relativi cronoprogramma e modalità di attuazione.

Articolo 10 - Monitoraggio e verifica

Istituisce un sistema annuale di monitoraggio degli obiettivi energetici e dell'occupazione della SAU. Il Tavolo permanente per la transizione energetica comprende rappresentanti della Regione, inclusi due consiglieri regionali con rappresentanza della minoranza, di ANCI Toscana e di UPI Toscana; analizza i dati entro il 30 giugno, produce una relazione e organizza annualmente una conferenza pubblica. La relazione è trasmessa alle commissioni consiliari competenti entro il 30 ottobre. Sono utilizzati l'applicativo GeA, la piattaforma unica digitale nazionale e il sistema regionale di monitoraggio, gestito con il supporto di ARRR. Sono previste rimodulazioni delle soglie di SAU e della potenza massima degli impianti agrivoltaici in presenza, al 31 dicembre 2028, di scostamenti significativi dagli obiettivi intermedi.

Articolo 11 - Clausola valutativa

Attribuisce al Consiglio regionale il controllo sull'attuazione della legge e la valutazione dei suoi effetti, con riferimento al progressivo conseguimento degli obiettivi di potenza da fonti rinnovabili, alla pianificazione energetica regionale, al contrasto al consumo di suolo e all'efficacia delle misure di tutela delle aree di valore primario. La valutazione utilizza i risultati del monitoraggio previsto dall'articolo 10.

Articolo 12 - Piano colturale agrivoltaico ai fini della dichiarazione asseverata

Introduce il piano colturale agrivoltaico (PCA), compilato nell'anagrafe regionale delle aziende agricole, quale documento tecnico di riferimento per la dichiarazione asseverata prevista dalla normativa statale. Il PCA descrive superfici, attività agricole, soggetto conduttore, compatibilità dell'impianto con le lavorazioni, produzione lorda vendibile e tutela delle produzioni di qualità; per gli oliveti destinati a produzioni di qualità disciplina anche la procedura e le modalità di reimpianto. Sulla base degli elementi tecnici e agronomici contenuti nel PCA, il professionista abilitato redige la dichiarazione asseverata prevista dall'articolo 11 bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024, attestando l'idoneità dell'impianto a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. Una deliberazione della Giunta regionale definirà contenuti, modulistica e criteri tecnico-agronomici.

Articolo 13 - Monitoraggio e controllo della continuità delle attività colturali e pastorali

Disciplina l'aggiornamento del PCA e il controllo per l'intera durata di esercizio dell'impianto. Sono individuate le variazioni che impongono l'aggiornamento, le modalità di conservazione nel fascicolo aziendale e gli elementi oggetto di monitoraggio. Gli scostamenti produttivi sono valutati considerando rotazioni, eventi climatici eccezionali, fitopatie e altri fattori non imputabili all'impianto. In caso di perdita della continuità agricola si applicano le conseguenze previste dal d.lgs. 190/2024.

Articolo 14 - Finalità e ambito di applicazione delle semplificazioni

Apre il Capo dedicato alla semplificazione dei regimi amministrativi e chiarisce che le misure regionali sono adottate in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 190/2024. Precisa che l'innalzamento delle soglie non modifica gli adempimenti di valutazione ambientale, non incide sulle soglie relative alla qualificazione delle aree idonee e non esonera dal rispetto delle regole di buona progettazione e di corretto inserimento territoriale degli impianti.

Articolo 15 - Misure di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici

Semplifica la documentazione per gli impianti fotovoltaici in area idonea, distinguendo gli impianti su copertura inferiori a 100 kW, gli altri impianti inferiori a 20 kW e gli impianti fotovoltaici verticali inferiori a 100 kW. Innalza a 10 MW la soglia per alcuni impianti fotovoltaici a terra, assoggetta a PAS gli impianti agrivoltaici tra 5 e 10 MW e innalza a 20 MW la soglia per impianti destinati all'approvvigionamento di imprese mediante PPA, a condizione che almeno il 30 per cento della produzione sia valorizzato a beneficio delle comunità locali.

Articolo 16 - Misure di semplificazione per la realizzazione di impianti eolici

Innalza a 100 kW la soglia per gli impianti eolici sulla terraferma rientranti nell'attività libera e a 1 MW la soglia massima per gli interventi soggetti a PAS. Restano ferme le prescrizioni del PIT-PPR. La disposizione favorisce inoltre gli impianti eolici offshore collocati ad almeno 12 miglia nautiche dalla costa e realizzati con soluzioni rispettose della biodiversità.

Articolo 17 - Misure di semplificazione per la realizzazione di impianti geotermici

Con riferimento alle sonde geotermiche a circuito chiuso, innalza a 200 kW la soglia di potenza termica complessiva per l'attività libera e a 1 MW la soglia superiore per gli interventi soggetti a PAS.

Articolo 18 - Misure di semplificazione volte a favorire l'autoconsumo

Innalza del 15 per cento le soglie dell'allegato A del d.lgs. 190/2024 per gli impianti destinati all'autoconsumo nelle aree idonee, quando siano direttamente interconnessi all'utenza oppure collegati a edifici o siti nella disponibilità dell'autoconsumatore entro 500 metri. L'incremento è elevato al 50 per cento per l'autoconsumo di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti.

Articolo 19 - Frazionamento artificioso degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Definisce criteri oggettivi per contrastare il frazionamento artificioso, considerando tipologia degli impianti, centro d'interessi, prossimità e potenza complessiva. Sono stabilite distanze di 800, 400 e 200 metri in funzione della potenza cumulata. I progetti confinanti o vicini riconducibili allo stesso centro d'interessi sono trattati come un unico intervento e un progetto vicino a un impianto esistente è valutato come ampliamento. Il titolo conseguito mediante frazionamento artificioso può essere sospeso o dichiarato decaduto, con escussione della garanzia; le verifiche comunali interessano anche gli interventi in attività libera.

Articolo 20 - Garanzie finanziarie per dismissione e ripristino dello stato dei luoghi

Prevede una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a prima richiesta e senza eccezioni, a copertura dei costi di ripristino dei luoghi. La garanzia deve accompagnare l'intera vita dell'impianto e almeno i tre anni successivi alla dismissione, essere aggiornata ogni cinque anni e, per società di progetto o veicolo, essere assistita da controgaranzia della controllante o dei finanziatori.

Articolo 21 - Diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Introduce un obbligo di installazione di impianti da fonti rinnovabili per i parcheggi superiori a 1.000 metri quadrati funzionali a centri commerciali, artigianali o industriali. La potenza minima è determinata moltiplicando la superficie del parcheggio per 0,025 kW/mq. È ammessa una relazione asseverata nei casi di impossibilità tecnica o economica. La Regione può inoltre promuovere il coordinamento delle richieste di connessione alla rete.

Articolo 22 - Criteri di sostenibilità per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

Stabilisce requisiti minimi per il corretto inserimento degli impianti. In area agricola, gli impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici devono essere realizzati, salvo incompatibilità tecnica, senza opere di fondazione e con piena ripristinabilità agricola. Nelle aree produttive devono essere salvaguardate accessibilità, dotazioni ecologiche e parcheggi. Gli impianti idroelettrici non devono pregiudicare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del corso d'acqua e del relativo contesto.

Articolo 23 - Disposizioni per i procedimenti in corso

Stabilisce che i procedimenti in corso continuano secondo le disposizioni vigenti alla data di presentazione dell'istanza, anche quando intervenga il raggiungimento delle soglie di SAU. Sono considerati in corso i procedimenti per i quali sia stata completata la verifica documentale, comprese le procedure di valutazione ambientale. Il proponente può optare per la nuova disciplina entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 24 - Abrogazioni

Abroga la legge regionale 21 marzo 2011, n. 11, ormai superata dal nuovo quadro eurounitario, statale e regionale in materia di fonti rinnovabili e dalle disposizioni organiche contenute nel testo unificato.

Articolo 25 - Norma finanziaria

Quantifica gli oneri connessi all'istituzione e gestione del sistema regionale di monitoraggio: euro 40.000 per il 2026, euro 74.160 per il 2027 ed euro 34.160 per il 2028. Individua la copertura nell'ambito della Missione 17, Programma 01, del bilancio regionale, disciplina le variazioni per gli esercizi 2026 e 2027 e reca la clausola di neutralità finanziaria per le restanti disposizioni.

Articolo 26 - Entrata in vigore

Dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in ragione dell'urgenza di definire il quadro regionale delle aree idonee e delle semplificazioni procedurali.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Testo unificato delle proposte di legge n. 35 e n. 40

Disposizioni in materia di aree idonee e di semplificazione dei regimi amministrativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

Tipologia degli effetti finanziari determinati dalla proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

A. prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (**art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015 e art. 30, comma 6, L. 196/2009**) ☐

B. prevede spese a carattere annuale o pluriennale (**art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015 e art. 21, comma 5, lettera b) L. 196/2009)** ☐

C. prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie (**art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015 e art. 21, comma 5, lettera a**) **L. 196/2009)** ☐

D. prevede altri automatismi di spesa (spese per adeguamento al fabbisogno) (**art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015 e art. 21, comma 5, lettera c**) **L. 196/2009)**
X

E. varia il gettito delle entrate (**art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015**) ☐

Oneri previsti

- complessivi **Euro 148.320,00**
- articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi/titoli:

Imputazione al bilancio (Missione / Programma / Titolo)	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
MISSIONE 17, Programma 01, Titolo 2	40.000,00	40.000,00		80.000,00
MISSIONE 17, Programma 01, Titolo 1		34.160,00	34.160,00	68.320,00
Totale	**40.000,00**	**74.160,00**	**34.160,00**	**148.320,00**

spesa annua a regime: 34.160,00
oneri di gestione: nessuno

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa
(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione, eventuale presenza oneri a carico di altre amministrazioni pubbliche)

Si tratta di un intervento normativo previsto dall'articolo 11 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118".
Difatti il D.Lgs richiamato, al comma 3, stabilisce che ciascuna regione, entro centottanta giorni dalla medesima data individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Gli articoli 1 e 2 dettano i principi, le finalità e gli obiettivi della norma e chiariscono le terminologie tecniche utilizzate nella medesima.
Trattasi di norme aventi carattere regolatorio e pertanto dall'attuazione delle stesse non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Gli articoli dal 3 al 7, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 bis del D. Lgs190/2024, sono volti a regolamentare le aree idonee.

In particolare gli articoli 3 e 4 individuano le aree idonee per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica, solare termica, termodinamica, eolica, da biogas e da biometano, impianti idroelettrici e fotovoltaici flottanti. Trattasi di norme aventi carattere regolatorio e pertanto dall'attuazione delle stesse non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Gli articoli 5 e 6 definiscono le aree idonee agli impianti agrivoltaici e individuano le misure di preservazione della destinazione agricola dei suoli.
Il comma 3 dell'articolo 5 , in coerenza a quanto stabilito dall'articolo 11 bis, comma 4, del D.lgs 190/2024 prevede che l'amministrazione competente al ricevimento della procedura Abilitativa Semplificata PAS o l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica dia conto della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) occupata dagli impianti.
Le attività necessarie per la rilevazione di tali dati sono assicurate dall'utilizzo dello Sportello Unico per le Energie Rinnovabili (SUER) istituito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il Decreto 23 ottobre 2024, n. 368 "Istituzione della piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".
Difatti sia nel caso di impianti assoggettati a PAS (di competenza comunale) sia in caso di

impianti assoggettati ad Autorizzazione Unica, di competenza regionale, le istanze sono inviate, gestite e monitorate tramite la piattaforma SUER.
Al riguardo il Decreto Ministeriale 11 dicembre 2025, n. 441 ha approvato, rispettivamente con gli allegati a e b del medesimo, il modello unico nazionale per la procedura abilitativa semplificata e il modello unico obbligatorio per la richiesta di autorizzazione unica.

L'utilizzo di tale Sportello Unico per le Energie Rinnovabili (SUER) non determina oneri aggiuntivi né a carico del bilancio regionale né degli enti locali che lo utilizzano per le PAS, in quanto trattasi di applicativo già in essere e che non necessita di aggiornamenti od implementazioni connesse all'attuazione delle disposizioni del presente articolo; in quanto istituito dal decreto sopra riportato e il cui utilizzo è disposto dalla medesima norma.

Inoltre per l'attuazione di tale disposizione si farà ricorso al nuovo sistema di "Monitoraggio per la Transizione Energetica" istituito, al comma 9 dell'articolo 10 della presente proposta, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all'articolo 55 della l.r. 65/2014.

Le spese per la realizzazione e gestione della banca dati prevista dall'articolo 10, comma 9, sono stimate e considerate di seguito nell'ambito della trattazione del successivo articolo 25 della presente proposta di legge.

Le previsioni dell'articolo 6 hanno carattere regolatorio e pertanto dall'attuazione delle stesse non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 7 inserisce un meccanismo di coinvolgimento degli enti locali.
Viene data la possibilità ai comuni di proporre l'innalzamento della percentuale di SAU "occupabile"afferente al proprio territorio.
Ai comuni viene, altresì, data la possibilità di stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" al fine del trasferimento statistico di determinate quantità di aree idonee tra più comuni confinanti.
Tale attività viene svolta in via facoltativa e non obbligatoria dai comuni e comunque entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il presente articolo della pdl risulta coerente con la legge regionale 88/1998 che attribuisce agli enti locali le funzioni amministrative e i compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale nonché con la legge regionale 65/2014 Titolo V, Atti di Governo del territorio; per tale motivo la proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per gli enti locali; si tratta infatti di una facoltà data agli enti locali, nell'ambito delle loro funzioni di pianificazione territoriale, di meglio determinare le proprie quantità di aree idonee laddove lo ritengono necessario, ai fini di bilanciare l'esigenza di determinare aree idonee con le peculiari caretteristiche dei territori di riferimento.
In tale ambito, la proposta, prevede che i comuni possano proporre alla Regione di individuare l'innalzamento della percentuale relativa alla SAU occupabile.
Il comma 7 prevede che gli atti di rideterminazione della superficie SAU siano trasmessi mediante le procedure già in essere per il trasferimento dei dati nell'ambito del sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio, di cui gli articoli 54 bis, 55 e 56 della l.r.65/2014, e pertanto la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale né degli enti locali. Tale sistema infatti, ossia la Piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio (ex legge art.55 ter L.R.65/2014) - denominata Ecosistema Informativo Regionale Integrato per il Governo del Territorio - , è il portale

già in uso in Regione Toscana e le disposizioni di cui al presente articolo non comportano alcuna modifica nell'utilizzo di tale piattaforma.

L'articolo 8 regola il principio di non concentrazione e decadenza della idoneità e pertanto ha natura meramente regolatoria e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 9 dispone in materia di misure di compensazione territoriale o ambientale in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 4 lettera m), numero 2, del d.lgs 190/2024, nonché all'articolo 9, comma 10, lettera d) di tale decreto.
La previsione non comporta oneri a carico del bilancio regionale o degli enti locali in quanto i relativi oneri risultano a carico del proponente; viene disposto che nelle istanze presentate ai fini della autorizzazione o nelle istanze presentate ai fini della PAS sia inserito un programma di misure di compensazione a carattere territoriale.

Al comma 5 viene stabilito che il mancato rispetto del programma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dell'articolo 11 del d. lgs 190/2024 e l'applicazione della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 (Disposizioni in materia di energia). L'esercizio di tale attività non comporta oneri a carico del bilancio degli enti locali in quanto rientra nelle funzioni amministrative loro attribuite dal medesimo Decreto.

L'articolo 10 prevede un monitoraggio annuale al fine di verificare lo stato di avanzato degli obiettivi regionali individuati all'articolo 1 della presente proposta.
Ai fini del monitoraggio, necessario per presentare la relazione annuale al Consiglio sullo stato di avanzamento della potenza installata da rinnovabili prevista al comma 7, l'articolo dispone che vengono utilizzati:
- ai sensi del comma 8, l'applicativo gestionale per la presentazione delle istanze di autorizzazione per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili GEA, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 310 del 16/03/2026, che dovrà anche informare sugli impianti autorizzati ricadenti nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione terrestre. La deliberazione richaimata, difatti, estende l'utilizzo di GEA, istituita dalla DGR 1083/2024, anche alle istanze di AU di competenza regionale;
- ai sensi del comma 9, la piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 199/2021, denominata SUER e istituita dallo Stato, perché informi anche sugli impianti che si vanno ad allocare nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione terrestre. La piattaforma SUER, affidata a GSE s.p.a,è in fase di avvio e presenta la potenzialità di essere un canale di passaggio non solo per gli interventi di installazione di impianti da rinnovabili che sono sottoposti ad Autorizzazione ma anche per quelli che sono abilitati con PAS e anche per le cosiddette "Attività libere";
- uno specifico "Sistema regionale di monitoraggio per la transizione energetica" (nell'ambito del sistema informativo regionale e tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale), istituito dal comma 16 dell'articolo in commento, che tramite l'integrazione delle banche dati richiamate GEA e SUER assicurerà il monitoraggio delle soglie di occupazione della SAU (vedi art. 5) e degli obiettivi di transizione energetica (vedi art. 1).

L'utilizzo delle citate banche dati GEA e SUER non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né per gli enti locali.
Difatti GEA è un sistema applicativo già in uso da parte di Regione Toscana e la presente proposta di legge non dispone alcuna modifica e/o integrazione alle modalità di utilizzo del medesimo.
Parimenti la piattaforma SUER (Sportello Unico Energie Rinnovabili)è il portale digitale nazionale istituito dal D.lgs 8 novembre 2021, n. 199 per centralizzare, digitalizzare e semplificare le autorizzazioni per gli impianti a fonti rinnovabili. Poiché la proposta di legge non dispone alcuna modifica e/o integrazione alle modalità di utilizzo della piattaforma, anche in questo caso non si rilevano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale o per gli enti locali.

L'articolo, al comma 16 inoltre, dispone l'istituzione del Sistema di Monitoraggio per la Transizione Energetica.
Il comma 18 prevede che per lo sviluppo e la gestione di tale sistema Regione Toscana si avvale di ARRR Spa Tale sistema si sostanzia in un catasto volto a monitorare gli obiettivi di cui all'Art. 1 e conterrà i dati relativi agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (FER) installati e in funzione in Regione Toscana e quelli autorizzati al fine di consentire proiezioni e previsioni.

Le spese previste per la realizzazione della banca dati istituita dall'articolo in commento, afferenti al triennio 2026/2028, sono state stimate avendo come riferimento i costi sostenuti per la realizzazione della piattaforma Sistema informativo siti interessati da procedimento di Bonifica (SISBON 2.0) di cui all'articolo 5 bis della Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati." in quanto trattasi di banche dati a valenza ambientale che richiedono un sistema di implementazione, di gestione e di popolamento analogo. La realizzazione del sistema informativo SISBONècostata Euro 80.000 (circa) e quindi si stima che la realizzazione della banca dati in commento costi lo stesso importo.
In particolare secondo le stime fornite da ARRR Spa per la realizzazione della banca dati si prevede una spesa di importo totale pari a Euro 80.000,00 (iva compresa), da suddividere in Euro 40.000,00 per l'anno 2026 e Euro 40.000,00 per l'anno 2027.
Secondo le stime fornite da ARRR Spa, si prevede inoltre di dover sostenere per le attività di gestione, implementazione e monitoraggio della piattaforma, spese di un importo pari ad Euro 28.000,00 annui per ciascuna delle annualità 2027 e 2028 e poi a regime per gli esercizi successivi.
Tali ulteriori spese di natura corrente sono state stimate considerando la valutazione effettuata da ARRR SpA, delle risorse umane che si prevede di utilizzare allo scopo.
Difatti viene ipotizzata una quantità di ore annue, pari all'impiego parziale (50%) di un primo livello. Il costo di un primo livello per l'Agenziaè pari a circa 56.000,00 euro lordi all'anno (in base al contratto di lavoro applicabile ad ARRR Spa). Pertanto per ogni annualità, 2027 e 2028 viene stimata una spesa pari ad Euro 28.000,00 (alla quale deve essere aggiunta l'IVA al 22% pari ad Euro 6.160,00), imputabile al tempo lavoro di tale unità di personale impiegata allo scopo.
Pertanto, per le attività di gestione, implementazione e monitoraggio della piattaforma si stima di dover sostenere spese per un importo di ad Euro 34.160,00 (Euro 28.000,00 + Euro 6.160,00) annui per ciascuna delle annualità 2027 e 2028 e poi a regime per gli esercizi successivi.

Il comma 1 dell'articolo 10 istituisce il Tavolo permanente per la transizione energetica composto da Regione, ANCI Toscana e UPI Toscana; ai sensi del comma 4 la partecipazione a tale Tavolo risulta a titolo gratuito e ai componenti non è dovuta alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese, pertanto il funzionamento del Tavolo avviene senza oneri aggiuntivi, anche di carattere organizzativo, a carico del bilancio regionale e tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 11 introduce una clausola valutativa, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, dal momento che fa riferimento ai risultati prodotti dal monitoraggio di cui all'articolo 10.

L'articolo 12 disciplina il Piano colturale agrivoltaico ai fini della dichiarazione asseverata. Il piano colturale agrivoltaico (PCA) è contenuto nella dichiarazione unica aziendale (DUA) e si basa sui dati del piano colturale grafico (PCG), la cui presentazione annuale è già obbligatoria per le imprese agricole che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione. L'acquisizione dei dati relativi alle superfici e agli ordinamenti colturali avviene pertanto attraverso i flussi informativi già operativi nel sistema ARTEA. La compilazione degli elementi specifici del PCA è propedeutica alla redazione dell'asseverazione richiesta dalla normativa nazionale.

La predisposizione della deliberazione della Giunta regionale, della modulistica e dei criteri tecnici rientra nelle ordinarie attività delle strutture regionali ed è svolta con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 13 prevede il Monitoraggio e controllo della continuità delle attività colturali e pastorali.

Il monitoraggio sarà effettuato sulla base dei dati già acquisiti mediante il PCG utilizzato in sede di presentazione del PCA e dei successivi aggiornamenti annuali. Le imprese agricole che hanno rapporti con le pubbliche amministrazioni sono infatti, a legislazione vigente, già tenute ad aggiornare annualmente il proprio Piano colturale grafico. Le amministrazioni competenti utilizzano tali informazioni nell'ambito delle ordinarie attività di verifica e controllo.

Questo sistema consente ai Comuni, a cui la legge nazionale attribuisce la funzione di controllo sugli impianti agrivoltaici anche dal punto di vista della continuità dell'attività agricola, di disporre degli elementi per effettuare le necessarie verifiche. Le modalità attuative del monitoraggio per l'intera durata di esercizio dell'impianto sono definite dalla Giunta regionale utilizzando i sistemi di controllo a distanza e in particolare tramite la Carta Nazionale di uso e copertura del Suolo gestita da AGEA che, dal 2026, contiene una specifica voce per le "Superfici energivore" al fine di verificare l'integrazione tra produzione energetica e pratiche agricole attraverso l'introduzione di un sistema di localizzazione e caratterizzazione degli impianti agrivoltaici, come previsto nella Circolare Agea prot. n. 101005 del 11.12.2025, recentemente da ultimo confermata con circolare 9168 del 6.11.2026 .

Pertanto dall'introduzione delle suddette disposizioni, che facilitano lo svolgimento di funzioni definite a livello nazionale, non derivano nuovi o maggiori oneri – neppure a carattere organizzativo - né a carico della Regione né a carico dei Comuni.

Il Capo V dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n.190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26 commi 4 e 5 lettera b) e d) volto a completare e rafforzare a livello regionale l'insieme delle misure di semplificazione procedurale, concentrandosi sugli impianti di minore potenza, che hanno caratteristiche di migliore compatibilità di inserimento nel territorio regionale e maggiormente idonei ad assicurare una transizione energetica inclusiva e socialmente equa.
Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 hanno carattere regolatorio ed introducono "misure di semplificazione" amministrativa in merito alla documentazione che deve essere presentata a corredo delle istanze per realizzazione di impianti di produzione da FER distinguendo per tipologia di fonte e taglia degli impianti medesimi, pertanto non comportano oneri né a carico del bilancio regionale.
L'articolo 20 introduce la previsione di garanzie finanziarie per la dismissione e il ripristino dello stato dei luoghi, che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa è a carico del proponente.

Infine gli articoli 23 e 24 riguardano il regime dei procedimenti in corso e l'abrogazione della l.r. 11/2021, non comportando di fatto alcun onere aggiuntivo né a carico del bilancio regionale né di quello degli enti locali.

L'articolo 25 contiene la norma finanziaria sotto descritta nella sezione Analisi quantitativa.

Analisi quantitativa
(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)

La spesa relativa alla realizzazione e alla manutenzione evolutiva del Sistema di Monitoraggio per la Transizione Energetica di cui all'articolo 10 comma 16 della presente legge stimata da parte di ARRR S p a è sintetizzata nella seguente tabella:

Attività	2026	2027	2028
Realizzazione della piattaforma	40.000,00	40.000,00	
Gestione – implementazione - monitoraggio		34.160,00	34.160,00
Totale	40.000,00	74.160,00	34.160,00

Copertura finanziaria:

La copertura finanziaria delle suddette spese (pari ad euro 40.000,00 per l'anno 2026, euro 74.160,00 pe r il 2027 ed euro 34.160,00 per l'anno 2028) relative alla realizzazione del Sistema di Monitoraggio per la Transizione Energetica e la successiva manutenzione evolutiva della piattaforma di cui all'articolo 10, comma 9, della presente p d l è garantita con le risorse già stanziate sul capitolo 42595 "Attività di verifica e controllo impianti termici" di cui alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026/2028, senza che ciò comprometta l'attuazione di programmi di spesa futuri.
Tali risorse sono stanziate sul citato capitolo 42595 per le attività di verifica e controllo degli impianti termici ai sensi della l.r. 39/2005 "Disposizioni in materia di energia"; la loro spesa risulta essere già stata programmata per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 con la DGR n. 308/2026 relativa agli "Indirizzi per la redazione del Piano Annuale delle attività 2026 di ARRR Spa con proiezione triennale", facendo sì che rimangano al momento inutilizzate sul capitolo di spesa risorse pari a circa 400.000,00 per il 2026 ed euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028. Si ritiene pertanto che tali importi possano costituire la copertura finanziaria delle spese definite ed indotte dalla presente proposta di legge.
Per la quota di spesa complessiva di euro 80.000,00, riferibile alla stima di costo della realizzazione del suddetto nuovo sistema informativo, l'articolo 25 "Norma finanziaria", dispone al comma 2 l'autorizzazione alla successiva variazione, rispettivamente per competenza e cassa (anno 2026) e per sola competenza (anno 2027) dal titolo 1 "Spese correnti" al titolo 2 "Spese in conto capitale" della medesima Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche".

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria utilizzata oppure la presenza della clausola di neutralità finanziaria

A) MODALITA' COPERTURA ONERI PREVISTI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1. Mezzi di bilancio

1.1. utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐

1.2. utilizzo di altre risorse stanziate in bilancio ☒

2. Interventi normativi

2.1. Utilizzo di risorse reperite tramite la modifica della legislazione vigente che dispone nuove o maggiori entrate ☐

2.2. Utilizzo di risorse resesi disponibili tramite la modifica della legislazione vigente di spesa ☐

B) MODALITA' COPERTURA ONERI PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI

FUTURI 1. Mezzi di bilancio

1.1. utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐

1.2. utilizzo di altre risorse stanziate in bilancio ☒

2. Interventi normativi

2.1. Utilizzo di risorse reperite tramite la modifica della legislazione vigente che dispone nuove o maggiori entrate ☐

2.2. Utilizzo di risorse resesi disponibili tramite la modifica della legislazione vigente di spesa ☐

C) PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NEUTRALITA' FINANZIARIA" ☐

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Firenze, 27 ottobre 2026

Presidente del Consiglio Regionale

Presidente della Commissione 2^; 4^

e p.c.

Presidente della Giunta Regionale

Consiglieri regionali

Segretario Generale Consiglio Regionale

Direttore Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 27 ottobre 2026

Proposta di legge n. 35 "Disposizioni in materia di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili."

Proponente: Giunta regionale- Presidente Eugenio Giani

PARERE OBBLIGATORIO

ESITO VOTAZIONE	
☐ favorevole ☐ favorevole con raccomandazioni ☒ favorevole con condizioni ☐ contrario ☐ non espresso	☐ unanimità ☒ maggioranza

Allegato: parere

d'ordine del Presidente

Il Dirigente
Dott. Andrea Di Bernardo

DI BERNARDO
ANDREA
REGIONE
TOSCANA
28.10.2026
09:37:34
GMT+01:00

Proposta di legge n. 35 “Disposizioni in materia di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.”

Proponente: Giunta regionale- Presidente Eugenio Giani

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 27 ottobre 2026

VISTI

- l’articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale n. 36 del 2000;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

PREMESSO che con nota del 22 giugno 2026 è stata chiesta al CAL di esprimere parere ai sensi dell’articolo 68 comma 1 del regolamento interno del Consiglio regionale del 24 febbraio 2015 n. 27, in riferimento alla proposta di legge n. 35 “*Disposizioni in materia di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili*.”;

VISTO il D. Lgs. n. 387 del 2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

VISTO il D. Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

VISTI i Decreti legislativi n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) e n. 190 del 2024 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili);

VISTE le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate dal Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO il D.lgs. n. 387 del 2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

VISTE la Direttiva 2018/2001/UE Parl. Cons. Ue del 11/12/2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché la Direttive 2023/2413/UE del 18/10/2023 e n. 98/70/CE sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili;

VISTO il D. Lgs. n. 199 del 2021 (Attuazione della Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

CONSIDERATO che la proposta di legge in esame interviene per dare attuazione regionale alla citate direttive 2018/2001/UE, 2023/2413/UE e n. 98/70/CE sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili e la diffusione dei relativi impianti di produzione procedendo pertanto alla individuazione di specifiche aree idonee, ulteriori rispetto a quelle individuate dalla disciplina statale - art.11bis del d.lgs.190/2024- per consentire il raggiungimento degli obiettivi energetici fissati dalla legge e potenzialmente superarli, bilanciando le esigenze di assicurare una transizione energetica attraverso

la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solare, eolica e idroelettrica con quelle di salvaguardare il paesaggio, le aree agricole e la loro funzione produttiva;

CONSIDERATO che la proposta in esame disciplina un procedimento eventuale di ulteriore definizione delle aree idonee da svolgersi in una fase successiva e in condivisione e compartecipazione con gli enti locali, in primo luogo con i comuni, ai quali viene riconosciuto un ruolo centrale per la individuazione delle aree a vocazione energetica, prevedendo un costante monitoraggio dello sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a livello comunale, provinciale, metropolitano e regionale per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione;

RICHIAMATE e fatte proprie;

RICHIAMATA la votazione nella seduta del 27 ottobre 2026 in sede di Consiglio delle autonomie locali, il cui verbale è conservato agli atti dell'Ufficio, con la quale il Consiglio delle autonomie locali fa proprie le valutazioni espresse da ANCI Toscana e UPI Toscana, analiticamente descritte nel documento allegato al presente parere;

DELIBERA

di esprimere, a **maggioranza**, **parere favorevole con condizioni** sulla proposta di legge n. 35 "*Disposizioni in materia di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili*" facendo proprie le valutazioni contenute nel documento prodotto da ANCI Toscana e UPI Toscana, allegato alla presente e parte integrante del parere reso.

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

PARERE UPI TOSCANA e ANCI TOSCANA

Seduta 27 ottobre 2026

Proposta di legge n. 35 - Disposizioni in materia di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

In premessa come UPI Toscana e ANCI Toscana esprimiamo piena condivisione rispetto al percorso di transizione energetica e confermiamo la volontà e l'impegno degli enti locali della Toscana – attori fondamentali per la messa a terra delle opere – nel raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione e indipendenza energetica.

Ciò detto gli stessi enti locali ritengono che la transizione energetica debba avvenire in armonia e nel rispetto del paesaggio, della vocazione agricola dei territori e della coesione delle comunità locali.

Altresì richiedono un approccio e un metodo che assicuri e valorizzi il loro pieno coinvolgimento, tenuto conto degli impatti degli interventi sui territori e le loro ricadute sulle comunità amministrate.

Le seguenti proposte perseguono pertanto l'obiettivo di governare il fenomeno, evitando concentrazioni territoriali e dinamiche speculative che produrrebbero peraltro esternalità negative ed effetti contraddittori nelle comunità interessate e tra i cittadini.

Occorre altresì ricordare come negli anni abbiamo dimostrato – e chi conosce il nostro modo di lavorare e di coordinare il complesso mondo degli enti a noi associati non potrà non confermarlo – grande senso di responsabilità e massima collaborazione anche sui provvedimenti più delicati e per noi impattanti.

Riguardo a questa proposta di legge riteniamo necessario, con pieno spirito collaborativo, anche per rispetto dei cittadini e dei territori e tenuto conto di due leggi regionali vigenti, quella della Regione Emilia-Romagna e della Regione Lombardia, di formulare un parere

positivo in larga parte condizionato all'accoglimento delle nostre proposte, cosa straordinaria ed eccezionale, a conferma di quanto sia importante la materia trattata.

Per questi motivi **esprimiamo un parere positivo condizionato** all'accoglimento di quanto segue.

1. **Rafforzamento del principio di non concentrazione**

I buffer previsti dalla legge espressi in metri costituiscono criteri minimi di salvaguardia e non esauriscono la verifica del principio di non concentrazione.

Occorre prevedere la verifica del principio di non concentrazione tenendo conto non soltanto dei nuovi impianti proposti, ma anche degli effetti cumulativi derivanti dagli impianti già autorizzati, assentiti o in esercizio. La valutazione dovrebbe considerare almeno:

- la potenza complessivamente installata;
- la superficie agricola interessata;
- la concentrazione degli impianti nel medesimo ambito paesaggistico;
- la presenza complessiva di impianti fotovoltaici, agrivoltaici, eolici e sistemi di accumulo.

Sono considerate unitariamente, ai fini autorizzativi e del computo delle soglie, le istanze riferibili al medesimo soggetto o a soggetti collegati, localizzate nello stesso Comune o in Comuni confinanti entro una fascia di un chilometro.

Le fasce di rispetto previste nella pdl della Regione (in linea d'aria) non riescono a garantire il principio di non concentrazione. Per questo proponiamo:

400 metri di fascia di rispetto per impianti di potenza nominale lorda compresa tra 500 kW e 1 MW;
600 metri di fascia di rispetto per impianti di potenza nominale lorda superiore a 1 MW ma inferiore a 5 MW;
800 metri di fascia di rispetto per impianti di potenza nominale lorda uguale o superiore a 5 MW.

Motivazione: evitare che per caratteristiche specifiche dei luoghi si concentrino gli impianti in poche aree, tenendo conto non solo dei nuovi impianti ma anche dell'esistente.

2. **Improcedibità**

Riteniamo opportuno prevedere un termine dalla pubblicazione regionale del raggiungimento delle soglie al fine di dichiarare le nuove domande improcedibili.

Resterebbero comunque escluse:

- le procedure già avviate;
- gli impianti intestati o destinati alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

La Regione come norma di salvaguardia potrebbe proporre una revisione delle soglie qualora risultino incompatibili con il conseguimento degli obiettivi nazionali.

Motivazione: assicurare il raggiungimento dei target energetici salvaguardando il suolo agricolo ed evitando concentrazioni su singole aree.

3. **Concetto di stabilimento**

La necessità di una definizione di "stabilimento" in legge risulta più evidente alla luce della recente giurisprudenza amministrativa. Con la sentenza n. 991/2026 del TAR Toscana, il giudice amministrativo ha infatti adottato un'interpretazione particolarmente ampia della nozione di stabilimento industriale, ritenendo che anche una **cabina primaria di trasformazione elettrica AT/MT** possa essere qualificata come impianto industriale ai fini della disciplina delle aree idonee prevista dall'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021.

Tale orientamento, se applicato automaticamente alla normativa regionale, rischierebbe di determinare un significativo ampliamento delle aree considerate idonee attraverso il meccanismo del buffer di 350 metri, includendo vaste porzioni di territorio agricolo poste in prossimità di infrastrutture elettriche che il legislatore regionale potrebbe non aver inteso ricomprendere.

Per questo motivo appare opportuno che la legge toscana precisi espressamente che, ai fini dell'applicazione del buffer, per "stabilimenti" si intendano esclusivamente gli **insediamenti produttivi, industriali, artigianali o logistici individuati dagli strumenti urbanistici comunali**, destinati in via prevalente allo svolgimento di attività economiche organizzate, escludendo infrastrutture tecnologiche, manufatti isolati, pertinenze ed altre fattispecie che, sulla base di interpretazioni giurisprudenziali estensive, potrebbero produrre effetti non coerenti con le finalità di pianificazione territoriale perseguite dalla Regione.

Motivazione: garantire certezza applicativa della disciplina, ridurre il rischio di contenzioso ed evitare che l'evoluzione giurisprudenziale determini un'estensione delle aree idonee non espressamente valutata dal legislatore regionale.

4. **Potenziamento della disciplina agrivoltaica**

Riteniamo che gli impianti agrivoltaici possano essere realizzati esclusivamente da imprenditori agricoli, in forma singola o associata tra loro e che non debba essere consentita la partecipazione di soggetti non agricoli nelle forme associative finalizzate alla realizzazione degli impianti agrivoltaici.

1. Gli impianti agrivoltaici installati nelle aree agricole devono garantire la continuità e l'effettivo svolgimento dell'attività agricola per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto, questo sia per le aree DOP, DOC, DOCG, IGP, ecc. che per tutte le altre.

2. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione di un Piano di Miglioramento Agricolo Aziendale (PAPMAA), asseverato da tecnico abilitato, che dimostri:
   a) la compatibilità dell'impianto con l'ordinario svolgimento delle attività agricole;
   b) il mantenimento o il miglioramento della capacità produttiva aziendale;
   c) le produzioni agricole previste e i relativi obiettivi quantitativi;
   d) gli investimenti aziendali programmati;
   e) le ricadute occupazionali attese;
   f) le modalità di monitoraggio annuale dei risultati agricoli conseguiti.

   Tali specifiche tecniche possono essere adottate successivamente con atto di Giunta.

3. Il soggetto titolare dell'impianto è tenuto a garantire, per tutta la durata dell'autorizzazione, il mantenimento dell'attività agricola e il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PAPMAA.

4. Il mancato rispetto degli impegni agricoli previsti dal PAPMAA, accertato dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura, comporta la diffida ad adempiere entro un termine non superiore a dodici mesi **e in caso di inadempimento la revoca dell'autorizzazione.**

5. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Regione dispone la decadenza del titolo autorizzativo limitatamente alla componente agrivoltaica e ordina il ripristino dello stato dei luoghi, fatti salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore.

6. Gli impianti agrivoltaici possono essere realizzati esclusivamente da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata esclusivamente tra loro.

Motivazione: l'emendamento richiama i principi dell'articolo 11 della legge regionale dell'Emilia-Romagna, rafforzandoli con l'obbligo del PAPMAA e con un sistema di controllo e decadenza del titolo autorizzativo in caso di mancato mantenimento dell'attività agricola. L'obiettivo è assicurare che l'agrivoltaico rappresenti una reale integrazione tra produzione agricola ed energetica e non costituisca una modalità surrettizia di trasformazione del suolo agricolo in impianto fotovoltaico a terra.

5. **Riduzione della potenza massima degli impianti agrivoltaici ammessi da 35 MW a 20 MW**

Motivazione: La riduzione della soglia è finalizzata a garantire una maggiore coerenza tra la dimensione degli impianti e la funzione agricola dei terreni interessati, evitando la realizzazione di interventi di scala eccessivamente industriale.

L'agrivoltaico dovrebbe rappresentare uno strumento di integrazione del reddito agricolo e di innovazione delle aziende agricole, non una modalità surrettizia per la realizzazione di grandi centrali fotovoltaiche su suolo agricolo.

Infatti impianti di dimensioni più contenute:

- favoriscono una migliore integrazione con le colture;
- riducono gli impatti paesaggistici;
- distribuiscono più equamente gli interventi sul territorio;
- rafforzano il legame tra produzione energetica e impresa agricola.

Per questi motivi l'obiettivo dell'emendamento non è ridurre il contributo della Toscana alla transizione energetica, ma orientarlo verso un modello nel quale l'agricoltura rimanga protagonista. Ridurre la soglia da 35 MW a 20 MW significa privilegiare un agrivoltaico realmente al servizio delle aziende agricole e maggiormente compatibile con il paesaggio rurale toscano

6. **Tutela delle produzioni agricole di pregio e dei paesaggi rurali**

Occorre definire e prevedere specifiche misure di salvaguardia nelle aree interessate da:

- produzioni DOP e IGP;
- produzioni biologiche e SQNPI;

- vigneti specializzati;
- oliveti storici;
- paesaggi rurali storici;
- terreni agricoli ad elevata fertilità.

7. **Compensazioni territoriali e Comunità Energetiche Rinnovabili**

Nel confermare quanto previsto dalla normativa nazionale a favore dei Comuni ospitanti chiediamo di prevedere per gli impianti di maggiore dimensione che il soggetto proponente:

- aderisca ad una CER costituita nel territorio interessato oppure promuova la costituzione di una nuova CER locale;
- metta a disposizione della CER una quota dell'energia prodotta o dei relativi benefici economici, secondo modalità definite in conferenza di servizi;
- contribuisca economicamente ai costi di avvio e funzionamento iniziale della CER;
- concordi con il Comune modalità di utilizzo dei benefici prioritariamente a favore di famiglie vulnerabili, imprese locali, edifici pubblici e servizi collettivi.

Le compensazioni possono comprendere anche: opere di efficientamento energetico degli edifici pubblici; riduzione dei costi energetici degli edifici pubblici e delle utenze socialmente vulnerabili; rafforzamento delle competenze tecniche degli uffici comunali in materia di energia, ambiente e valutazione degli impatti paesaggistici; attività di controllo; realizzazione o sostegno di CER locali; dotazioni ecologiche, ambientali e interventi di mitigazione o riequilibrio territoriale.

Eventuali ulteriori quote regionali da prevedere sono da considerarsi aggiuntive e non possono ridurre le compensazioni spettanti ai Comuni direttamente interessati.

Motivazione: rendere le compensazioni in favore delle comunità ospitanti ulteriori rispetto ai finanziamenti già previsti, contribuendo anche all'allargamento di impianti (le CER) per la transizione energetica.

8. **Aree umide**

Prevedere come escluse dalle aree idonee le aree ricadenti all'interno delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al Dpr 13 marzo 1976, n. 448, compresa una fascia di rispetto di un chilometro, atta a garantire la tutela dell'ecosistema ambientale tipico di tali aree.

Motivazione: per quanto riguarda le tutele ambientali, oltre al patrimonio culturale e paesaggistico, alla qualità dell'aria e dei corpi idrici ed alle aree agricole e forestali, alla lettera b) del comma 4, si esprime il seguente principio: "salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete naturale 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale, ai sensi della convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al Dpr 13 marzo 1976, n. 448, e delle zone di protezione dei siti Unesco, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 11 quinquies".

In regione Toscana sono state individuate, con diversi Decreti Ministeriali, 11 zone umide Ramsar, il cui iter di riconoscimento si è concluso per tutte nel gennaio del corrente anno, come si evince dal l'apposita sezione del sito web di Regione Toscan: https://www.regione.toscana.it/-/aree-ramsar delle zone umide inserite nella Ramsar list.

Le zone a tutela ambientale Ramsar sono qualificate dalla convention on wetland come "scrigni di biodiversità da preservare per la vita di piante ed animali, inclusa la specie umana, ed i relativi servizi ecosistemici che forniscono, quali aree di svernamento, riproduzione, migrazione, estivazione, muta e sosta accidentale di avifauna e zone di riferimento per cicli vitali di tutte le altre classi animali, come rifugio per specie floristiche in via di rarefazione, ma anche quali zone funzionali al controllo delle inondazioni, alla ricarica delle falde acquifere, alla mitigazione dei cambiamenti climatici". (documento presente sul sito della Regione Tosca intitolato - Le zone umide Ramsar della regione)

La proposta di Legge Regionale, di cui alla Deliberazione GRT n. 54 in data 08/06/2026, dal titolo "Disposizioni in materia di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia", all'art. 3, dopo l'elencazione contenuta al comma 1 delle aree classificate come idonee, dispone, al successivo comma 2, "l'esclusione delle aree ricadenti nel perimetro dei beni soggetti a tutela di cui al Dlgs 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), né quelle incluse in una fascia di 500 metri dal perimetro dei beni medesimi per impianti fotovoltaici, solaritermici , termodinamici e in una fascia di 3 chilometri di distanza dal perimetro dei beni medesimi per gli impianti eolici, ai sensi dell'art. 11 bis, comma 4, lett. m) del dlgs 190/2024".

La proposta di Legge Regionale, in difetto rispetto alla citata normativa statale, non contiene, invece, alcuna previsione escludente per quanto riguarda la tutela delle zone umide Ramsar presenti sul

territorio regionale, rispetto alle quali, per le peculiarità ambientali di cui sopra, si rende necessario prevedere anche un'adeguata fascia di rispetto atta a garantire l'ecosistema ambientale tipico di tali aree.

9. **Disposizioni transitorie**

A. Immediata operatività delle esclusioni dalle aree idonee

Motivazione: è necessario evitare che nel periodo di transizione, in ragione dei predetti effetti abrogativi, possano non trovare efficacia le norme volte a salvaguardare la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e di quello ambientale, ragione per cui è essenziale che per tali fattispecie le esclusioni dalla individuazione come aree idonee assumano un carattere immediatamente precettivo, anche con riferimento alle procedure in corso.

B. Applicabilità delle nuove disposizioni

L'introduzione di questa disposizione transitoria si occupa dell'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti già avviati, nel solco della normativa nazionale. In altre parole le disposizioni della legge regionale non si applicano alle procedure che erano già in corso al momento dell'entrata in vigore, laddove per procedimento in corso si intende quella procedura autorizzativa, abilitativa o di valutazione ambientale in cui la verifica di completezza della documentazione era conclusa alla data di entrata in vigore.

Raccomandiamo altresì di considerare e introdurre nella proposta di legge le seguenti considerazioni.

11. **Ruolo delle Province**

Prevedere il coinvolgimento delle Province e della Città Metropolitana nelle attività di:

- monitoraggio degli impatti cumulativi;
- supporto ai Comuni nella valutazione degli effetti territoriali;
- raccolta e diffusione dei dati sull'attuazione della legge.
- Eventuale scambio di quantità di aree idonee tra comuni della stessa Provincia.

Motivazione: supportare i comuni di piccole e medie dimensioni, rafforzare la rete degli enti locali e valorizzare la funzione di coordinamento territoriale degli enti di area vasta.

12. **Soglie quantitative di tutela del suolo agricolo**

Si propone di inserire una SAU provinciale nel tentativo di sgravare eventuali aree che interessano più comuni e che, pur con il tetto minimo del 3 per cento, potrebbero generare assieme una superficie molto estesa.

Si propone di prevedere che la superficie agricola interessata da impianti FER non possa superare:

- l'1 per cento della SAU regionale;
- il 3 per cento della SAU comunale
- il 2 percento della SAU provinciale

I Comuni, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, possono autorizzare soglie superiori.

Nel computo rientrano:

- gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021;
- gli impianti autorizzati o abilitati.
- gli impianti BESS / impianti di accumulo elettrochimico autonomi, computati integralmente qualora ricadenti su SAU.

Si propone inoltre di introdurre criteri differenziati per il computo della superficie agricola interessata, **tenendo conto che ai fini del calcolo complessivo devono essere considerate anche le strutture a servizio degli impianti, gli allacci, le infrastrutture di collegamento e qualsiasi altra struttura o infrastruttura funzionale all'impianto,** distinguendo tra:

• impianti fotovoltaici a terra: intera superficie sulla quale insiste l'impianto, come risultante dalla recinzione o dal perimetro di impianto;
• impianti agrivoltaici: 30 per cento dell'intera superficie agricola interessata ovvero la proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno nella loro massima estensione, se maggiore;
• impianti eolici: superficie derivante dalla proiezione al suolo dell'area di spazzamento del rotore, oltre alla viabilità di accesso e servizio se realizzata a uso esclusivo dell'impianto;
• impianti di produzione di energia da biogas, biometano e biomasse: intera superficie agricola occupata dalle strutture dell'impianto;
• impianti di accumulo elettrochimico: intera superficie agricola interessata dall'impianto;

• impianti idroelettrici: sole superfici agricole eventualmente occupate da opere di presa, condotte, vasche e centrali.

Motivazione: distribuire gli interventi evitando concentrazioni su singoli comuni.

13. **BESS**

Esprimiamo disponibilità all'installazione dei BESS con priorità nelle aree industriali, nelle cave, nelle discariche, nelle aree bonificate o già compromesse. Il suolo agricolo deve rappresentare una soluzione residuale, percorribile solo dopo aver verificato l'impossibilità tecnica o localizzativa di utilizzare le aree suddette.

Per gli impianti di accumulo elettrochimico, gli elettrolizzatori e le tecnologie assimilabili che non costituiscono opere connesse e che non siano funzionalmente asserviti e integrati a impianti FER autorizzati o in corso di autorizzazione, si propone di prevedere una fascia di rispetto minima di 500 metri dagli ambiti urbani residenziali e dai centri abitati collocati nel territorio rurale, elevata a 1.000 metri in presenza di recettori sensibili quali strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche e assimilabili.

Per gli impianti di accumulo autonomi installati in area agricola deve essere previsto l'obbligo di pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi a fine vita, anche mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa escutibile.

14. **Tavolo permanente Regione – Province – Comuni**

Istituire in via ordinaria un Tavolo permanente con funzioni consultive, di monitoraggio e proposta sull'attuazione della legge e del Piano delle Zone di Accelerazione.

Il tavolo è composto da Regione Toscana, ANCI Toscana, UPI Toscana e Città metropolitana di Firenze.

Prevedere altresì una verifica da parte del legislatore regionale, sentiti ANCI Toscana e UPI Toscana, al fine di valutare gli effetti della disciplina e prevedere eventuali correttivi.

Motivazione: adeguare le norme all'evoluzione degli obiettivi energetici e degli impatti territoriali, favorire il confronto istituzionale continuo e l'aggiornamento condiviso degli strumenti normativi con la presenza di una sede di confronto stabile e permanente.


Unione Province Toscane
UPI - TOSCANA